

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 7 APRILE 2015, N. 6933

PRES. VIDIRI — EST. VENUTI — P.M. CERONI (concl. conf.) - L.M. c. Inail.

Prestazioni - Rendita a superstiti - Decesso del lavoratore a causa di puntura da zecca - Nesso di causalità tra attività lavorativa ed evento - Obbligo della prova in assenza di rischio specifico a carico dei familiari che chiedono la rendita ex art. 85 T.U. 30 giugno 1965 n. 1124.

In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, il dipendente che sostenga la dipendenza dell'infermità da una causa di servizio ha l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando - in assenza di un rischio specifico - il nesso causale tra attività lavorativa ed evento che non può essere oggetto di presunzioni di carattere di carattere astratto e ipotetico, ma deve essere fondato sul criterio di elevata probabilità e non già della mera possibilità.¹

DIRITTO

1. Con il primo motivo, cui fa seguito il quesito di diritto *ex art. 366 bis c.p.c.*, non più in vigore ma applicabile *ratione temporis*, la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del d.p.r. n. 1124 del 1965, art. 2, nonchè errata, insufficiente e contraddittoria motivazione. Deduce che il defunto coniuge era esposto ad un rischio specifico ovvero ad un rischio generico aggravato, collegato eziologicamente con l'attività lavorativa, tenuto conto delle modalità con cui questa veniva espletata. Ed infatti l'ambiente lavorativo in cui il medesimo operava era caratterizzato da una particolare nocività per la presenza di insetti che comportavano l'esposizione dei lavoratori a gravi fattori di rischio, considerato che trattavasi di luogo infestato da erbacce, che vi stanziavano nelle vicinanze caval-

¹ Segue nota di A. FONTANA, *Alla ricerca dell'occasione di lavoro.*

li e cani e che il cantiere edile, nonostante la sua ampiezza ed il numero dei lavoratori occupati, era privo di elementari presidi igienici, tanto che l'Ufficio Igiene aveva provveduto, più volte, nel 2001 ad attività di disinfe-stazione.

Aggiunge la ricorrente che l'occasione di lavoro, ai sensi del d.p.r. n. 1124 del 1965, art. 2, ricomprende tutte le condizioni temporali, topografiche ed ambientali in cui l'attività produttiva si svolge e nelle quali è immanente il rischio di danno per il lavoratore.

Nella specie ricorreva tale situazione, onde era errata la sentenza impugnata che aveva ritenuto che il defunto coniuge di essa ricorrente fosse esposto ad un rischio generico.

2. Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell'art. 116 c.p.c., artt. 2727 e 2729 c.c., d.p.r. n. 1124 del 1965, art. 2, nonché errata, insufficiente e contraddittoria motivazione, rileva che la sentenza impugnata è errata laddove ha ritenuto che non vi fosse la prova che la puntura della zecca fosse avvenuta nel contesto e nell'espletamento dell'attività lavorativa da parte del B. e che tale prova non poteva desumersi da un giudizio di tipo probabilistico, considerato peraltro che l'evento non risultava denunciato.

Ed infatti, aggiunge, il B. non aveva potuto effettuare alcuna denuncia perchè deceduto, mentre il datore di lavoro, considerata l'assoluta illegittimità del cantiere relativamente alle condizioni di salubrità ed igiene, non aveva alcun interesse a denunciare l'evento essendo questo collegato alla sua inadempienza.

Rileva ancora la ricorrente che la Corte di merito avrebbe dovuto ritenere sussistente il nesso eziologico tra l'attività lavorativa e l'evento dannoso attraverso la prova per presunzioni, risalendo dal fatto noto a quello ignoto, considerato che l'ambiente di lavoro era insalubre ed infestato da insetti ed erbacce; che un altro lavoratore era stato punto da una zecca; che mancavano elementari presidi di igiene nell'ambiente di lavoro, in quanto privo di spogliatoi e di servizi; che più volte era stata disposta la disinfe-stazione da parte dell'Ufficio Igiene.

- 3 Il ricorso, i cui motivi vanno trattati congiuntamente in ragione della loro connessione, non è fondato.

La Corte di merito ha confermato la sentenza di primo grado, rilevando che non vi era alcuna prova che il B. fosse stato punto da una zecca nel cantiere edile in cui il medesimo lavorava per la realizzazione di alcuni corpi di fabbrica.

Ha aggiunto che nemmeno poteva ritenersi che, secondo un giudizio di tipo probalistico, l'evento fosse avvenuto nell'ambiente di lavoro del B. ovvero durante una pausa fisiologica che lo conduceva in aperta campagna per la

manca di idonei servizi. Ed infatti, non solo non risultava alcuna denuncia dell'evento da parte del lavoratore o del datore di lavoro, ma dalla documentazione prodotta dall'Inail nel corso del giudizio di primo grado, e segnatamente dalle attestazioni provenienti dall'Ufficio Igiene del Comune di Siracusa, risultava che sia nei periodi precedenti che in quelli successivi all'epoca dell'infortunio, molte zone della città, comprese quelle adiacenti al cantiere e al luogo di residenza del B., erano state disinfestate, onde era da ritenere che il B., nel luogo di lavoro, fosse stato esposto ad un rischio generico, così come qualsiasi altro cittadino.

Ritiene questa Corte di condividere tali conclusioni.

Ed invero in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, il dipendente che sostenga la dipendenza dell'infermità da una causa di servizio ha l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni. In particolare, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma deve essere fondato sul criterio di elevata probabilità e non già della mera possibilità (cfr., in questi termini, con riguardo al nesso causale tra attività lavorativa ed evento, Cass. n. 21825/2014; Cass. n. 15080/2009; Cass. n. 14308/2006).

Correttamente dunque la Corte di merito ha respinto la domanda, ritenendo che non fosse stata fornita alcuna prova circa la riconducibilità dell'evento alle condizioni di lavoro, nemmeno in termini di probabilità.

P.q.m. La Corte rigetta il ricorso. (*Omissis*).

ALLA RICERCA DELL'OCCASIONE DI LAVORO

1. Un operaio edile era morto per arresto cardiaco dovuto alla puntura¹ di una zecca. Poteva tale evento qualificarsi come infortunio sul lavoro oppure no? Dalla soluzione dell'alternativa nell'uno o nell'altro senso dipendevano l'accoglimento od il rigetto della domanda della vedova, la quale riteneva di aver diritto alla rendita di cui all'art. 85 del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; rendita che in sede amministrativa l'Inail le aveva rifiutato. Che nella puntura della zecca fosse da ravvisare una "causa violenta" era fuori discussione; il contrasto verteva perciò unica-

¹ Più che di puntura, si dovrebbe parlare di morso. Le zecche infatti non sono dotate di pungiglione, ma di alcuni minuscoli denti, che formano l'ipostoma, per mezzo del quale si "ancorano" all'ospite, animale o uomo che sia, di cui succhiano il sangue. Sempre per la precisione, essi non sono insetti, come sembra ritenere la sentenza, bensì artropodi chelicerati, appartenenti alla classe degli aracnidi, la stessa di cui fanno parte anche ragni e scorpioni. Il morso di per sé non è grave, ma sovente trasmette virus, che a loro volta possono provocare patologie molto serie (malattia di Lyme, ehrlichiosi, meningoencefalite ecc.).

mente sull'altro requisito di cui all'art. 2 del medesimo T.U.: l'“occasione di lavoro”² e così, in sostanza, sulla natura del rischio cui l'operaio si era esposto: rischio generico, bensì, ma aggravato, secondo la ricorrente; generico *tout court*, invece, secondo l'Istituto previdenziale.

2. L'elaborazione del concetto di rischio generico aggravato risale agli albori della nostra disciplina. Carnelutti, al quale, com'è noto, si devono i più importanti contributi in materia che abbiano visto la luce nel primo Novecento, lo definiva “quel rischio che, indipendente dalle condizioni peculiari dell'industria per quanto riguarda la sua esistenza, ne dipende però per quanto riguarda la sua quantità, cioè trova in quelle condizioni ragione di aggravamento o di inasprimento, in guisa che, mentre incombe a tutti e non solo a coloro che si trovano a contatto con l'industria, incombe però a questi in misura maggiore che a quelli”³. In definitiva, la presenza dell'occasione di lavoro viene qui argomentata sulla base di un dato statistico: osservando, cioè, come le modalità secondo cui il lavoro si svolge abbiano, quale effetto collaterale e indesiderato, quello di aumentare le probabilità che il prestatore d'opera subisca un danno alla persona per l'azione di una determinata causa violenta; causa da cui potrebbe venir colpito anche in altri momenti e circostanze della sua giornata, ma con minor frequenza, o in forma più lieve, come suole avvenire ad un *quisque de populo*. Tipici, in proposito, sono i casi in cui il lavoratore cade vittima di un atto criminoso. Ne ricordo uno, particolarmente significativo, che si è presentato all'esame dei nostri giudici sul finire del secolo scorso. Nella specie, colpi d'arma da fuoco erano stati esplosi all'interno di un caffè contro il marito della titolare, mentre questi svolgeva, come di consueto, la propria attività di barista. Sconosciuto era rimasto non soltanto l'omicida, ma anche il movente del delitto, che si presentava quindi come un evento di difficile spiegazione, tale da consentire le ipotesi più disparate, compresa quella di una vendetta per motivi affatto personali. Ciononostante il magistrato⁴ ha ritenuto - giustamente, a mio avviso - che anche qui potesse e dovesse ravvisarsi l'occasione di

- 2 Il lavoro compiuto da dottrina e giurisprudenza, lungo un arco di tempo che ormai supera il secolo, per chiarire la portata di queste due locuzioni è talmente noto che mi sento dispensato da ogni indicazione bibliografica. Credo tuttavia opportuno un breve rilievo. Gli studiosi italiani ne hanno sempre trattato separatamente, dedicando a ciascuna di esse un capitolo apposito (cfr., fra i più recenti, DE MATTEIS, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Milano, 2011, rispettivamente 179 ss., 243 ss.). Non sarò certo io a mettere in dubbio l'utilità di questo metodo analitico; esso, tuttavia, ha lasciato finora in ombra il rapporto che pure intercorre fra di esse. In Germania, invece, si è da tempo delineata una corrente di pensiero (sulla quale v. già CATAUDELLA, s.v. *Fattispecie*, ora in *Scritti giuridici*, Padova, 1991, 33 ss., specie 56, testo e nt. 109) che, seguendo un criterio strutturale, opera una graduazione di valore fra gli elementi di cui una fattispecie complessa si compone, distinguendoli in due categorie, quelli fondamentali e quelli subordinati. In questa prospettiva, a mio avviso, l'occasione di lavoro dovrebbe inquadarsi fra i primi, e la causa violenta fra i secondi. Quella si pone infatti, nei confronti di questa, come una condizione (o presupposto) di rilevanza giuridica. Se non ha agito in occasione di lavoro la causa della lesione o, più genericamente, del danno alla persona subito dal prestatore d'opera, per quanto violenta possa essere stata, non viene presa in considerazione dall'ordinamento ai fini della configurabilità dell'infortunio. Ne consegue che al requisito dell'occasione di lavoro va riconosciuta una funzione selettiva, di “filtro” nei confronti delle infinite cause violente con cui la vita può mettere a contatto il lavoratore.

3 CARNELUTTI, *Occasione del lavoro*, in *Infortuni sul lavoro (Studi)*, I, Roma, 1913, 230-31.

4 Pret. Forlì 12 luglio 1993 in *Riv. inf. mal. prof.*, 1993, II, 136.

lavoro, e, pertanto, l'infortunio. "La persona portatrice di un rischio proprio per la sua incolumità, dovuto alla volontà lesiva di terzi nei suoi confronti - ha infatti rilevato - patisce chiaramente una situazione di esposizione personale. Tale esposizione, qualora la persona ne sia consapevole, può essere ridotta attraverso una gestione adeguata e conforme delle proprie azioni ed abitudini, mentre, in ogni caso, *si aggrava*⁵ allorché determinate attività o mansionicostringono il soggetto a presenze o itinerari costanti e prevedibili. In altri termini, il lavoro, imponendo regole di condotta usuali e risapute, amplifica sensibilmente il coefficiente di prevedibilità delle situazioni proprie del soggetto e quindi il suo rischio personale". Insomma, la vittima, per adempiere la sua prestazione d'opera, era costretta a trascorrere ogni giorno un certo numero di ore - sempre le stesse, corrispondenti ai tempi di apertura del locale - in un certo luogo, sempre lo stesso. Di ciò l'assassino, chiunque fosse e qualunque fosse il motivo che lo spingeva ad agire, poteva giovare per attuare più facilmente il suo piano. Se ne è dedotta una maggiore vulnerabilità rispetto a chi, per il semplice fatto di essere libero da impegni di lavoro, può variare ogni giorno, a suo piacimento, orari e frequentazioni, o addirittura far perdere le proprie tracce, cambiando identità e residenza, magari a spese dello Stato, se è un "pentito".

3. L'insegnamento di Carnelutti, cui la giurisprudenza si è per lungo tempo attenuta quasi senza eccezioni, ha dunque reso apprezzabili servizi alla causa della tutela del lavoratore e/o dei suoi familiari. Ma presenta anche un grave limite. Esso consiste nell'attribuire importanza decisiva al confronto tra due situazioni, di cui una soltanto può essere colta nella sua concreta individualità, mentre l'altra è enunciata solo in termini così vaghi e sfumati che spesso diventa difficile, o addirittura impossibile, individuarne i contorni: il confronto fra il lavoratore, che asserisce di aver subito un infortunio, e gli "altri", che lavoratori non sono. Una moltitudine indefinita nel tempo e nello spazio, che ricorda gli *omnes* tenuti a rispettare la proprietà di Tizio, secondo certe ricostruzioni "d'epoca" dei diritti reali. Proviamo ad applicare questa concezione al caso preso in esame da questa sentenza, e vediamo a che cosa ci conduce. Dunque: secondo le direttive del Maestro, la vedova del nostro operaio edile, per vincere la causa, avrebbe dovuto provare non solo che al rischio di essere morso da una zecca suo marito si era esposto perché lavorava, ma pure che tale rischio gravava su di lui più che su quanti avessero la fortuna di non trovarsi "a contatto con l'industria". E qui nasce il primo interrogativo: a quali industrie bisogna far riferimento? A tutte, indistintamente, oppure solo a quelle che operano nel settore dell'edilizia? Se l'alternativa venisse risolta nel primo senso, il campo d'indagine si dilaterrebbe all'infinito. Ma anche se lo si circoscrive alle seconde resta comunque troppo vasto. Quante sono le industrie (o imprese) edilizie nelle quali si può trovare una zecca? Evidentemente, tutte quelle che operano nella fascia del pianeta le cui condizioni climatiche consentono a questi fastidiosi animalotti di vivere e moltiplicarsi....ragion per cui primo compito del giudice dovrebbe essere quello di documentarsi sul loro *habitat*, magari chiedendo la consulenza di un naturalista. Ma supponiamo che per praticità (cioè arbitrariamente) il campo d'indagine venga ristretto ancora, sino a farlo coincidere

con la cerchia urbana di S., la città in cui si trova (o si trovava) il cantiere dove si è verificato il fatto, da cui ha tratto origine la controversia. Poiché sembra ragionevole supporre che il rischio di essere morsi da una zecca sia maggiore laddove queste sono più numerose, bisognerebbe procedere ad un bel censimento, per stabilire quante siano, complessivamente, le zecche residenti in S., e come siano distribuite sul relativo territorio: in particolare, quante di loro abbiano scelto come residenza stabile proprio quel cantiere, e quante invece preferiscano starsene fuori. Ed anche a questo punto l'esito della ricerca sarebbe solo approssimativo, dovendosi tener conto, altresì, di possibili movimenti migratori nell'una o nell'altra direzione, o di variazioni, ugualmente possibili, dei rispettivi tassi di natalità e di mortalità.

Potrei continuare ancora a lungo, ma preferisco fermarmi, ben sapendo che il mio umorismo non è del miglior *made in England*. Il lettore avrà senz'altro capito che scopo di questo piccolo *divertissement* è stato solo quello di porre in luce come anche formule ritenute per lunghi anni la quint'essenza del sapere giuridico si rivelino insufficienti davanti alla pratica, per quanto banale e pedestre questa possa apparire. Senza aggiungere - e qui parlo sul serio - che chi non lavora ben può essere soggetto ad un certo rischio assai più di chi lavora. Pensiamo ancora e sempre al morso della zecca. Chi vi è più esposto: il contadino che calza robusti scarponi o il gigante della domenica che si avventura nell'erba alta con le scarpette da tennis o addirittura coi sandali?

4. Non sorprende quindi che nel corso dell'ultimo ventennio la costruzione carneluttiana sia stata sottoposta ad un lento ma costante processo di revisione e, direi, di erosione, nell'intento di renderla più adeguata alle esigenze della vita quotidiana. Fra quanti si sono assunti questo delicato compito spicca il nome di De Matteis, dal quale riprendo l'argomentazione che mi sembra più semplice, e al tempo stesso più convincente. Egli prospetta⁶ l'esempio dell'autista dipendente da un'azienda di pubblici trasporti cittadini che resta vittima di un incidente mentre di buon mattino si reca, con mezzo proprio, al deposito degli autobus, per iniziare la prima corsa giornaliera. E si chiede dove sia il *quid pluris* che aggrava il rischio, rispetto al caso in cui, alla stessa ora, con lo stesso mezzo e le stesse condizioni meteo, la stessa persona percorra la stessa strada in giorno festivo, per fare una gita. Ovviamente, si tratta di una domanda retorica, dato che la risposta è per tutti di immediata evidenza: non v'è né *quid pluris* né aggravamento alcuno. L'unica differenza tra i due casi consiste in ciò, che nel primo quel comportamento è imposto da esigenze di lavoro, e, in questo senso, necessitato, mentre nel secondo è liberamente scelto per soddisfare un interesse del tutto personale. Ciò che varia, pertanto, non è l'entità del rischio, cui la persona si espone, bensì il motivo che la induce ad esporvisi. Di conseguenza, al giudice non si chiede alcuna valutazione comparativa con la fantomatica schiera degli *omnes*, estranei all'esercizio dell'industria dei trasporti, ma solo di accertare perché quella determinata persona si è comportata in quel determinato modo: voleva recarsi al luogo da cui avrebbe iniziato la propria attività, come di consueto, oppure voleva concedersi un giorno di svago?

⁶ Tale esempio si trova già nella prima edizione del suo libro *L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, Torino, 1996, 105-6, ed è ripreso nella seconda (dal titolo, lievemente modificato, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*,) Milano, 2011, 185-6.

Del resto, grazie soprattutto alla corrente del *practical reasoning*, tenuta a battesimo dall'Anscombe e sviluppata da von Wright, è ormai acquisito, anche oltre l'ambito del diritto, che per comprendere in modo adeguato l'agire umano è necessario tener presente lo scopo cui esso tende. Chi subisce un infortunio sul lavoro merita una tutela particolare, non perché abbia affrontato un rischio maggiore di altri (come ogni incosciente potrebbe fare), ma perché, qualunque sia l'entità del rischio, lo ha affrontato nell'intento di contribuire al progresso materiale o spirituale della società di cui fa parte, ciò che è al tempo stesso un diritto e un dovere, come sta scritto nell'art. 4 della Costituzione, ovvero, se vogliamo far penetrare pur nella nostra cultura un pizzico di calvinismo (il che, a mio avviso, non guasterebbe) perché ha risposto ad una *particular calling*⁷, ad una speciale Vocazione, con la V maiuscola, fosse anche quella di tener pulite le strade, dal momento che anch'essa rientra nel piano divino.

A questo punto è chiaro che la figura del rischio generico aggravato scompare, e rimangono solo le altre due: quella del rischio specifico, e quella del rischio generico puro e semplice. Il primo si può definire come quel rischio che il lavoratore non può evitare, se non rifiutandosi di eseguire il contratto che ha stipulato, ed incorrendo perciò nella relativa responsabilità; il secondo, come quello che invece può invece liberamente evitare, senza incorrere in responsabilità alcuna. Preferisco parlare di esecuzione del contratto, anziché di adempimento dell'obbligazione di lavoro, perché la prima locuzione è più ampia della seconda, specie se la s'intende, com'è doveroso, alla luce degli artt. 1175, 1366, 1374 e 1375 c.c. Essa comprende infatti anche l'adempimento delle numerose obbligazioni che, rispetto a quella primaria di prestare l'attività lavorativa, hanno carattere accessorio o strumentale: ad es., indossare la tuta, aver cura degli attrezzi, ecc. Di grande rilievo sotto il profilo che qui interessa è quella di recarsi dalla propria abitazione al luogo di lavoro; non a caso, oggi, gran parte degli infortuni di cui si ha notizia avvengono *in itinere*⁸. Sotto l'aspetto più strettamente giuridico, poi, come già accennato, proprio lo studio, libero da preconcetti, di questi casi ha agito come elemento di rottura nei confronti della dottrina tradizionale: il prestatore d'opera è tutelato non perché affronti un rischio più grave rispetto agli altri utenti della strada (ciò che può anche essere vero, ma non necessariamente): la *ratio* della protezione di cui gode sta tutta nella pura e semplice considerazione che quel rischio egli affronta per recarsi al lavoro, ovvero per un motivo che la coscienza sociale, di cui il diritto è lo specchio, ritiene meritevole di particolare apprezzamento. Perciò, se si vogliono ancora usare le categorie tradizionali, bisogna riconoscere che il rischio della strada per il lavoratore non è un rischio generico aggravato, ma un rischio specifico, mentre per il gitante è un rischio generico *tout court*. Da ciò un corollario: il medesimo rischio può e dev'essere qualificato diversamente, a seconda non della sua maggiore o minore entità, ma di quello che avrei una

7 Cfr. soprattutto l'ampia ricostruzione storico-critica di M. MIEGGE, *Vocazione e lavoro*, Torino, 2005, condotta specialmente sulle opere dei teologi puritani del Seicento William Perkins e Richard Steele. Da un punto di vista più generale va ricordato il volume di STROHM, *Calvinismus und Recht*, Tubinga, 2008, con l'augurio che venga presto tradotto nella nostra lingua.

8 Fra le decisioni più recenti cfr. Cass. 13 gennaio 2014, n. 475 in *Riv. inf. mal. prof.*, 2014, II, 22; Cass. 7 maggio 2013, n. 10565, *ibidem*, 2013, II, 35; Cass. 7 settembre 2012, n. 15059, *ibidem*, 2012, II, 70; nella giurisprudenza di merito Trib. Vicenza 7 marzo 2013, *ibidem*, 2014, II, 78, con nota di DALLA RIVA.

gran voglia di chiamare, con locuzione di chiara ascendenza corporativa, il diverso *status* professionale della persona che ne è minacciata; il che, del resto, è stato compreso già da tempo, laddove questa diversità assume una particolare evidenza: si pensi al naufragio di una nave da crociera, che è rischio specifico per i membri dell'equipaggio, mentre per i passeggeri è solo generico, e tale resta, quand'anche al comandante salti il ghiribizzo di fare "l'inchino" ad uno scoglio.

5. Il comportamento del lavoratore pone dunque un problema di qualificazione. Tre sono le ipotesi che possono darsi.

A) Esso è riconducibile, *ictu oculi*, all'esecuzione del relativo contratto. In tal caso non sorgono problemi: dalla natura del rischio, che abbiamo appena visto essere specifico, deriva, *de plano*, che l'occasione di lavoro sussiste.

B) Esso si pone invece, in modo altrettanto evidente, al di fuori di tale esecuzione, come nel caso classico, riferito da tutti i manuali, del muratore che si è sporto dal cornicione su cui stava lavorando per cogliere una nidia di passerotti, ed è precipitato nel vuoto. Nemmeno qui sorgono problemi: è chiaro che siamo esattamente agli antipodi dell'occasione di lavoro, perché raccogliere passerotti non rientra fra le mansioni di un muratore.

C) Terza ed ultima ipotesi. È appena il caso di ricordare che altro è l'intenzione di eseguire il contratto, la quale vive solo *in interiore homine*, altro la sua esecuzione, la quale consiste invece nel compimento di uno o più atti materiali che rivestano un preciso significato agli occhi della comunità. Prendendo a prestito la terminologia dei penalisti, potrebbe dirsi che il prestatore d'opera, per fruire della tutela antinfortunistica, deve compiere atti idonei diretti in modo non equivoco⁹ a dare attuazione all'assetto d'interessi concordato col suo datore di lavoro. Orbene, può darsi che un certo suo comportamento si presenti come qualcosa di neutro ed incolore, da cui non sia possibile risalire ai motivi che lo hanno determinato ed allo scopo avuto di mira. Di casi simili la Suprema Corte si è dovuta occupare più volte. Eccone un esempio. M.P., mentre si trovava nel laboratorio di confezioni gestito dalla moglie, in cui lavorava anche lui, come coadiutore familiare, era caduto, urtando contro la vetrata che divideva il locale da un altro, adibito a studio, riportando una vasta ferita da taglio, che aveva reso necessario il suo ricovero in ospedale. Sia il Pretore sia il Tribunale avevano respinto la sua richiesta d'indennizzo. La Cassazione¹⁰, invece, ne ha accolto il ricorso, ed ha rinviato la causa ad altro giudice, affinché accertasse un punto che la precedente istruttoria non aveva sufficientemente chiarito: se cioè M.P. si fosse recato nel predetto laboratorio per prestarvi la sua opera, ovvero per altre ragioni. A questa decisione altre ne sono seguite¹¹, dello stesso segno, sicché oggi può dirsi ampiamente condivisa una *regula*

⁹ Cfr. art. 56, primo comma, c.p.

¹⁰ Cass. 5 maggio 2006, n. 10317, dovuta anch'essa alla penna esperta di DE MATTEIS, in *Foro it.*, 2006, I, 2323, con nota di FERRARI. Val la pena di notare che il P.M. (Matera) aveva concluso in senso difforme; ciò lascia supporre che la decisione accolta abbia incontrato forti resistenze, nelle quali si può ravvisare una conferma, quantomeno indiretta, della sua portata innovativa.

¹¹ Fra le più recenti, con particolare riferimento al rischio di caduta dall'alto, cfr. Cass. 4 febbraio 2014, n. 2455, in *Riv. inf. mal. prof.*, 2014, II, 3.

ius che, personalmente, formulerei in questi termini: “fino a prova contraria l’occasione di lavoro si presume¹² quando la causa violenta che ha provocato lesioni al prestatore d’opera abbia agito nel luogo e durante l’orario di lavoro”, ovvero, in forma un po’ più diffusa: “salvo prova contraria si presume accaduto in occasione di lavoro, e quindi configurabile come infortunio, il sinistro che ha cagionato danno alla persona del lavoratore, quando la causa violenta, di cui tale danno è l’effetto, abbia agito nel luogo e durante l’orario di lavoro”.

In questa prospettiva, il rapporto che all’inizio ho cercato di tratteggiare fra i due elementi della nostra fattispecie in un certo qual senso si capovolge: non è più la presenza, rigorosamente accertata, dell’occasione di lavoro, a conferire rilevanza giuridica alla causa violenta, ma è la causa violenta, assunta come un dato di fatto certo, che, grazie alle modalità spazio-temporali con cui ha operato, si presenta come una sorta di “pista”, che conduce all’occasione di lavoro.

6. A questo punto, però, è necessario procedere ad un’altra classificazione, perché le ipotesi possibili sono di nuovo tre.
 - A) Esistono cause violente che, per la loro stessa natura, possono agire solo negli ambienti di lavoro, o, meglio, solo in determinati ambienti di lavoro, caratterizzati dalla presenza di macchinari di un certo tipo. La fuoriuscita di olio bollente, che ha ustionato i sette sfortunati operai della Thyssen Krupp, è stata possibile in una grande acciaieria, mentre non si sarebbe potuta nemmeno immaginare nel podere di un coltivatore diretto, dove si muore, invece, per il calcio o la cornata di un toro¹³.
 - B) Viceversa, ve ne sono altre che, per definizione, possono operare soltanto al di fuori degli ambienti di lavoro, prima che il prestatore d’opera vi faccia il suo ingresso, o dopo che ne è uscito: pensiamo, ancora una volta, agli infortuni *in itinere*.
 - C) Infine, abbiamo quelle che possono agire sia nell’ambiente di lavoro, sia al di fuori di esso. Non v’è bisogno di rispolverare il vieto esempio scolastico della carica di dinamite, che può esplodere sia nella cava, durante l’estrazione della pietra, sia in casa dell’operaio, allorché questi si accosta al caminetto, perché se l’è dimenticata in tasca. Un esempio assai più realistico è proprio quello della puntura di certi insetti, nonché delle zecche, da cui abbiamo preso le mosse. Qui la presunzione non opera, e riprende tutta la sua forza il principio secondo cui *onus probandi ei incumbit qui agit*.
7. Nel caso di cui si è dovuta occupare la sentenza qui pubblicata, però, l’onere probatorio è reso ancor più gravoso da una circostanza che ogni medico ben conosce. Il morso della zecca non produce né dolore né prurito, sicché, di solito, passa inosservato. Chi ne è stato vittima se ne accorge solo a distanza di un certo tempo (possono trascorrere anche un paio di giorni), quando l’animaletto, grazie al sangue di cui si è nutrito, ha ormai raddoppiato o triplicato le sue dimensioni, o si sono manifestati i sintomi (febbre, vomito, dolori articolari ecc.) delle malattie che, come già

¹² È ovvio che si tratta di una *praesumptio hominis*, che rientra nell’ambito di applicabilità dell’art. 2729 c.c.

¹³ Non si tratta di un esempio di fantasia: v. Cass. 5 febbraio 2014, n. 2626 in *Riv. inf. mal. prof.*, 2014, II, 3.

detto, può trasmettere all'ospite". Così stando le cose, pretendere che il lavoratore provi dove e quando l'infausto incontro è avvenuto, se nell'ambiente di lavoro o altrove (ad es. nel giardino di casa sua, o mentre passeggiava in un parco pubblico) mi sembra davvero eccessivo. Peggio ancora (c'è bisogno di dirlo?) quanto una tal prova si richiede non al diretto interessato (che è morto) ma ad un suo familiare, e sia pure la moglie: nemmeno il *debitum coniugale* può essere spinto fino all'obbligo di ispezionare ogni giorno, centimetro per centimetro, l'epidermide del marito.

In questi casi il buon senso consiglia di rinunciare alla certezza, per accontentarsi di un ragionevole grado di probabilità, come avviene da tempo per le malattie non tabellate o ad eziologia multifattoriale, su cui esiste ormai un'abbondante letteratura¹⁴. Nella specie, è risultato che il lavoro si svolgeva in un cantiere privo di quei servizi, cui resta affidata nei secoli la fama del divo Vespasiano; circondato da terreni incolti, dove prosperavano le erbacce e che, nelle vicinanze, sostavano cavalli e cani, gli uni e gli altri notoriamente portatori di parassiti fra cui, appunto, le zecche. A mio sommo avviso, ce n'era abbastanza per accogliere il ricorso. La Suprema Corte, invece, lo ha respinto. Che dire? Siamo nel campo delle valutazioni soggettive, dal momento che nessuna norma potrà mai stabilire dove finisca la mera "possibilità" e cominci il "ragionevole grado di probabilità" di un evento. Ma una giurisprudenza così rigorosa non è certo in sintonia con l'imperativo morale, sempre più avvertito dalla coscienza odierna, di sollevare il lavoratore e la sua famiglia dallo stato di bisogno in cui possono venire a trovarsi in caso d'infortunio: esigenza di cui, com'è noto, non è difficile cogliere un'eco anche nelle disposizioni di principio della Costituzione.

Antonio Fontana

¹⁴ Cfr., *ex multis*, Cass. 15 ottobre 2014, n. 21825 in <http://www.anaao.it>; Cass. 12 ottobre 2012, n. 17438 in *Riv. inf.mal.prof.*, 2012, II, 62; in dottrina DE MATTEIS, *Causalità, probabilità e possibilità nel diritto civile e in quello previdenziale*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2010, I ss.; G. FONTANA, "causalità giuridica", ovvero l'arte di governare l'incertezza, *ibidem*, 2010, I, 25 ss., ove riferimenti.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 16 FEBBRAIO 2015, N. 3056

PRES. STILE — EST. LORITO — P.M. CELESTE (concl. conf.) - M.R.G. c. Inail.

Responsabilità civile del datore di lavoro - Azione di regresso dell'Inail - Corresponsabilità del terzo chiamato in causa dal datore di lavoro medesimo - Estensione dell'azione di regresso anche nei confronti del terzo corresponsabile - Accertamento della corresponsabilità del terzo - Necessità.

Procedimento giudiziario - Appello - Azione di regresso dell'Inail - Variazione di ammontare del credito dell'Inail conseguente alle variazioni quantitative delle prestazioni monetarie rispetto a quanto dedotto in primo grado - Domanda nuova - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze.

La speciale azione di regresso spettante all'Inail nei confronti del datore di lavoro, si estende automaticamente anche nei confronti dei soggetti responsabili civili dell'infortunio chiamati in causa dal datore di lavoro medesimo, verso i quali è stata accertata la corresponsabilità nella verifica dell'evento.¹

In tema di azione di regresso dell'Inail nei confronti del datore di lavoro responsabile dell'infortunio sul lavoro subito dal dipendente assicurato, le variazioni di ammontare del credito dell'Inail conseguenti alle variazioni quantitative della rendita (e, in generale, delle prestazioni erogate dall'Istituto) non costituiscono - in sede di appello - domande nuove ma mere precisazioni del petitum originario; detto credito, come credito di valore, deve essere liquidato con riferimento alla data di liquidazione definitiva, per cui il maggior ammontare in termini monetari rispetto a quanto dedotto in primo grado, per effetto di svalutazione monetaria o di rivalutazione della rendita imposta da provvedimento sopravvenuto nelle more del giudizio, può essere richiesto senza la necessità di proposizione di appello incidentale, e, se ne ricorrono le condizioni, può essere liquidato anche di ufficio.²

DIRITTO

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11 e degli artt. 32, 106, 409 e 420 c.p.c. nonchè vizio di motivazione.

Si duole la ricorrente dell'omesso esame da parte dei giudici del gravame, della carenza motivazionale riscontrabile nella pronuncia emessa dal giudice di prima istanza, il quale avrebbe omesso del tutto di esaminare la domanda di chiamata

1 Sul punto v. Cass., 4 giugno 2014, n. 12562; Cass., 25 settembre 2012, n. 16241, rispettivamente in *Mass. Foro it.*, 2014 e 2012.

2 *Confj*: Cass., 28 marzo 2008, n. 8136, in *Mass. Foro it.*, 2008.

in garanzia della “A e T Costruzioni s.r.l.” errando altresì nell’affermare l’esperibilità, in separata sede, dell’azione per inadempimento contrattuale.

Rimarca infine, la contrarietà degli approdi ai quali è pervenuta la Corte territoriale rispetto ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di estensione dell’azione di regresso anche ai soggetti ritenuti corresponsabili dell’evento dannoso.

Formula, quindi, il seguente quesito di diritto:

“Dica la Suprema Corte se la chiamata in causa da parte del datore di lavoro di soggetto anche responsabile dell’infortunio sul lavoro comporta automaticamente l’estensione dell’azione di regresso proposta dall’Inail nei confronti del datore di lavoro, al chiamato in causa, quale soggetto responsabile di un comune obbligo di sicurezza gravante, anche se per diverso ruolo professionale, e perciò direttamente responsabile dell’infortunio sul lavoro e dei conseguenti obblighi patrimoniali nei confronti dell’Istituto assicuratore”.

Con il secondo motivo viene denunciata la erronea e falsa applicazione del d.p.r. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11. Si osserva al riguardo che dalla espletata istruttoria era emersa la diretta responsabilità dell’infortunio in capo alla “A e T Costruzioni s.r.l.”, impresa tenuta alla fornitura ed alla collocazione del ponteggio e dei pannelli di protezione sul cantiere, e si lamenta che in ordine alla questione della preliminare eccezione di carenza di legittimazione passiva, la Corte territoriale abbia omesso ogni motivazione.

Si formula il seguente quesito di diritto:

“Dica la Suprema Corte se il giudice di secondo grado ha errato nel rigettare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva spiegata dal ricorrente in primo grado e ribadita in appello, senza dare contezza del ragionamento logico seguito e se la corretta applicazione del principio di accertamento del nesso eziologico tra evento, responsabilità e danno, avrebbe portato a considerare unica responsabile l’impresa che ha collocato il ponteggio”.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. viene, quindi, dedotta con il terzo motivo, sull’assunto che la Corte avrebbe dichiarato incontestate le somme richieste dall’Inail come liquidate in sede di gravame, benchè fossero state oggetto di specifica contestazione, sin dal primo grado di giudizio. La ricorrente nega che si sia formato alcun contraddittorio sulle domande nuove formulate dall’istituto in grado di appello che risultano accolte dalla Corte distrettuale in violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.

Infine, viene stilato il seguente quesito:

“Dica la Suprema Corte se il giudice di merito di secondo grado ha errato nel rideterminare il credito in regresso dell’Inail in mancanza di accettazione del contraddittorio su tale rideterminazione ed alla luce delle contestazioni integrali del preteso credito espresse in prime cure dal ricorrente, violando in tal modo il noto principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato anche in appello ed a fortiori nel giudizio che segue il c.d. rito del lavoro”.

Il ricorso è privo di pregio sotto plurimi profili.

Non può sottacersi, innanzitutto, che i quesiti formulati, si palesano del tutto generici e non risultano articolati secondo i principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte.

Si è, infatti, già avuto modo di affermare (vedi Cass. 23 settembre 2013, n. 21672) che il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell'art. 366 *bis* c.p.c., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica unitaria della questione, onde consentire alla corte di Cassazione l'enunciazione di una regola iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso tanto se sorretto da un quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea a chiarire l'errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia (Cass. 25 marzo 2009, n. 7197), quanto che sia destinato a risolversi (Cass. 19 febbraio 2009, n. 4044) nella generica richiesta rivolta al giudice di legittimità di stabilire se sia stata o meno violata una certa norma - e tanto è a dirsi anche nel caso in cui il ricorrente intenda dolersi dell'omessa applicazione di tale norma da parte del giudice di merito.

Il quesito deve, di converso, investire la ratio decidendi della sentenza impugnata, proponendone una alternativa di segno opposto, essendo inammissibile per violazione dell'art. 366 *bis* c.p.c., il ricorso per cassazione nel quale l'illustrazione dei singoli motivi sia accompagnata dalla formulazione di un quesito di diritto che si risolve in una tautologia o in un interrogativo circolare, che già presupponga la risposta ovvero la cui risposta non consenta di risolvere il caso *sub iudice* (Cass. ss. uu. 2 dicembre 2008, n. 28536).

La corretta formulazione del quesito esige, in definitiva, che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli, in forma interrogativa e non assertiva, il principio giuridico di cui chiede l'affermazione, condizioni, queste, che non risultano rispettate nello specifico.

Le ragioni di censura si palesano, peraltro, prive di fondamento sotto ulteriori aspetti.

Il primo motivo presenta infatti, un evidente difetto di autosufficienza, laddove stigmatizza l'operato della Corte territoriale per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, attinente al mancato accoglimento da parte del giudice di primo grado della domanda in garanzia proposta nei confronti della A e T s.r.l. È del tutto carente, invero, ogni riferimento sia al tenore della sentenza di primo grado, sia a quello dell'atto di appello, che non vengono riportati onde consentire a questa Corte di verificare *ex actis*, la valutazione della fondatezza delle ragioni di censura solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, senza la necessità di far rinvio o accedere a fonti estranee allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso giudizio di merito.

Decisivo è, tuttavia, il rilievo che la giurisprudenza invocata dalla ricorrente a

sostegno della tesi relativa alla estensione della azione di regresso nei confronti del terzo chiamato in causa (vedi fra le altre, Cass. 28 marzo 2008, n. 8136), laddove afferma che la speciale azione di regresso spettante all'Inail nei confronti del datore di lavoro, si estende automaticamente anche nei confronti dei soggetti responsabili civili dell'infortunio chiamati in causa dal datore di lavoro medesimo, presuppone comunque l'accertamento della corresponsabilità del terzo, nella causazione dell'eventus damni.

Condizione, questa, del tutto carente nella specie, avendo i giudici del gravame, con motivazione del tutto congrua, recisamente escluso ogni responsabilità del soggetto chiamato in causa, in ordine al determinismo dell'evento lesivo occorso al dipendente.

Le ragioni esposte valgono alla reiezione anche del secondo mezzo di impugnazione, concernente il preteso vizio di omessa motivazione in ordine all'eccepito difetto di legittimazione passiva, essendo pervenuta la Corte territoriale alla affermazione della responsabilità esclusiva della società ricorrente, all'esito della coerente disamina del cospicuo materiale probatorio acquisito.

La questione posta con il terzo motivo deve essere disattesa, alla luce del fermo orientamento espresso sulla tematica dibattuta, dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "In tema di azione di regresso dell'Inail nei confronti del datore di lavoro responsabile dell'infortunio sul lavoro subito dal dipendente assicurato, le variazioni di ammontare del credito dell'Inail conseguenti alle variazioni quantitative della rendita (e, in generale, delle prestazioni erogate dall'Istituto) non costituiscono domande nuove ma mere precisazioni del "petitum" originario; detto credito, come credito di valore, deve essere liquidato con riferimento alla data di liquidazione definitiva, per cui il maggior ammontare in termini monetari rispetto a quanto dedotto in primo grado, per effetto di svalutazione monetaria o di rivalutazione della rendita imposta da provvedimento sopravvenuto nelle more del giudizio, può essere richiesto senza la necessità di proposizione di appello incidentale, e, se ne ricorrono le condizioni, può essere liquidato anche di ufficio (Cass. 4 giugno 2014, n. 12562, Cass. 25 settembre 2012, n. 16241, Cass. 9 marzo 2012, n. 3704).

In definitiva, sotto tutti i profili delineati, le censure vanno respinte.

P.q.m. La Corte rigetta il ricorso. (*Omissis*).

**CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE VI - SOTTOSEZIONE L - 22
DICEMBRE 2014, N. 27249**

PRES. CURZIO — EST. PAGETTA C.I. srl. c. Inps + 1.

Lavoro - Obblighi contributivi previdenziali e assistenziali - Omissione o infedele denuncia di rapporti di lavoro instaurati - Evasione contributiva - Sussistenza - Conseguenze.

In relazione agli obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all'Inps di rapporti di lavoro instaurati e retribuzioni erogate attraverso i modelli DM10 integra "evasione contributiva" della legge n. 388/2000, art. 116, ottavo comma, lett. b) e non la meno grave "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della stessa norma, in quanto l'omessa o infedele denuncia fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di occultare i dati allo specifico fine di non pagare i contributi o i premi dovuti. Con la conseguenza che grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare l'assenza d'intento fraudolento quindi, la propria buona fede.¹

FATTO e DIRITTO

La Corte d'appello di Roma, accoglieva l'appello dell'Inps inteso ad ottenere l'applicazione delle sanzioni più gravi previste per la "evasione contributiva", e non di quelle meno gravi della "omissione contributiva".

La società aveva inviato i mod. DM 10 relativi ai mesi di settembre 2001, febbraio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2002 e gennaio 2003 solo in data 16 settembre 2003, ancorchè avesse regolarmente proceduto alla iscrizione dei dipendenti nel libro matricola e nei prospetti paga vidimati dall'Inail. Avverso detta sentenza la società ricorre sostenendo che le sanzioni da applicare non dovevano essere quelle concernenti la evasione contributiva, ma quelle meno gravi concernenti la omissione contributiva. L'Inps resiste con controricorso.

Il ricorso è manifestamente fondato. La disposizione applicabile nella specie è la l. n. 388 del 2000, art. 116, ottavo comma, che prevede: "i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'an-

¹ Cfr. Cass., 20 febbraio 2013, n. 4188; Cass., 25 giugno 2012, n. 10509, rispettivamente in *Mass. Foro it.*, 2013 e 2012.

no, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge; *b*) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge". In tema di distinzione tra evasione e omissione contributiva, ai fini del calcolo di interessi e somme aggiuntive, è stato da ultimo affermato (Cass. n. 10509 del 25 giugno 2012 e n. 4188 del 20 febbraio 2013) che "In tema di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all'Inps attraverso i modelli DM10 circa rapporti di lavoro e retribuzioni erogate integra "evasione contributiva" della l. n. 388 del 2000, *ex art.* 116, ottavo comma, lett. *b*) e non la meno grave "omissione contributiva" di cui alla lett. *a*) della medesima norma, in quanto l'omessa o infedele denuncia fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di occultare i dati allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti. Ne consegue che grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare l'assenza d'intento fraudolento e, quindi, la propria buona fede." In quel caso, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso dell'Inps avverso la decisione di merito che, con motivazione congrua, aveva qualificato "omissione contributiva", anziché "evasione contributiva", la condotta dell'imprenditore il quale, pur avendo spedito i modelli DM10 con ritardo, peraltro mai superiore a quattro mesi, aveva tenuto regolarmente le scritture contabili e regolarmente inviato il modello 770 contenente la denuncia riepilogativa annuale, circostanze, queste, complessivamente idonee a vincere la presunzione d'intento fraudolento. Anche nel caso di specie l'invio tardivo dei mod. DM 10, nonché la completa regolarità delle scritture, e soprattutto il fatto che "spontaneamente" e quindi non a seguito di ispezione, la società avesse inviato i predetti modelli e quindi pagato la somma dovuta per i contributi, induce a superare la presunzione di ogni intento fraudolento nel mancato (ritardato) invio dei modelli DM 10. Alla luce delle considerazioni che precedono sussiste il presupposto per la definizione camerale *ex art.* 375 c.p.c.

P.q.m. La Corte accoglie il ricorso. (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE - 13 NOVEMBRE 2014, N. 254 (SENZENZA)

PRES. NAPOLITANO — REL. LATTANZI C.M. spa e Inps e altri.

Lavoro - Attività detenute all'estero e lavori irregolari - Contributi - Omisione - Sanzioni - Art. 36-bis, settimo comma, lettera a) decreto legge n. 223/2006 - Illegittimità costituzionale.

Occupazione e mercato del lavoro - Illegittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, d.lgs. 296/2006 - Infondatezza della questione.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 36-bis, settimo comma, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha modificato l'art. 3, terzo comma, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge del 23 aprile 2002, n. 73, nella parte in cui stabilisce: «L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata».

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), come modificato dall'art. 1, comma 911, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Bologna, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.¹

FATTO

1. Il tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 28 maggio 2012 (r.o. n. 289 del 2012), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

¹ L'ordinanza del 28 maggio 2012 sollevata dal tribunale di Bologna è pubblicata in *Mass. Foro it.*, 2012. Sulla differenza tra sanzioni civili e sanzioni amministrative v. Cass., 19 giugno 2009, n. 14475 in *Mass. Foro it.*, 2009.

(Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), come modificato dall'art. 1, comma 911, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), in relazione all'art. 21 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 4 aprile 2012, n. 35, «nella parte in cui prevede che la responsabilità solidale dell'appaltante, in caso di omesso versamento da parte dell'appaltatore dei contributi previdenziali, comprenda anche il debito per le sanzioni civili o somme aggiuntive».

Con la medesima ordinanza, il tribunale di Bologna ha sollevato, sempre in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 36-bis, settimo comma, lettera *a*), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha modificato l'art. 3, terzo comma, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge del 23 aprile 2002, n. 73, in relazione all'art. 4, primo comma, lettera *a*), della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), «nella parte in cui ha previsto, nel caso di impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, una sanzione civile, connessa all'omesso versamento dei contributi e premi riferita a ciascun lavoratore non inferiore ad euro 3.000,00 indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata».

Il giudice a quo premette di essere investito del procedimento civile promosso dalla Corticella Molini Pastifici spa nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (d'ora in avanti Inps) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (d'ora in avanti Inail). La società ricorrente - prosegue il Tribunale rimettente - aveva stipulato con la Società cooperativa MP Service un contratto d'appalto per lo svolgimento di diverse attività inerenti alla gestione del suo stabilimento situato a Bologna e, in seguito a un accertamento ispettivo svoltosi fra il 24 novembre 2009 e il 18 gennaio 2010 ed afferente al periodo lavorativo compreso tra il 1° maggio

2008 e il 30 novembre 2009, era emerso che la società appaltatrice aveva impiegato personale dipendente in assenza di un regolare contratto di assunzione, omettendo il versamento dei relativi contributi.

In particolare, dall'accertamento compiuto, erano «emerse omissioni contributive per euro 2.253,00 per l'impiego di personale non in regola, aumentati di euro 45.000,00 a titolo di sanzione, ex art. 116, ottavo comma e ss., della legge n. 388/00 e 36-bis d.l. n. 233/06 nonché omessi versamenti in relazione a quanto dichiarato nei DM 10 per euro 136.942,00».

A causa di ciò, la società ricorrente aveva ricevuto, in data 29 gennaio 2010, la notificazione di un verbale di obbligazione solidale che, in forza dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, come modificato dall'art. 1, comma 911, della legge n. 296 del 2006, le aveva intimato di provvedere entro trenta giorni al pagamento delle somme dovute dalla società appaltatrice, responsabile dell'omissione contributiva.

Successivamente, con nota del 1° settembre 2010, anche l'Inail aveva contestato alla ricorrente «l'omesso versamento dei premi in relazione ai lavoratori presuntivamente impiegati "in nero" da MP Service per euro 460,52 e la debenza della connessa sanzione di euro 45.000,00 ex art. 36-bis citato».

1.1 Il Tribunale rimettente ricorda come la giurisprudenza della Corte di cassazione abbia ritenuto che le somme aggiuntive dovute dal contribuente in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali costituiscono sanzioni civili e non amministrative, avendo la funzione, da un lato, di rafforzare l'obbligo contributivo, dall'altro, di predeterminare il danno cagionato all'ente previdenziale dal suo inadempimento (Cass. civ., sez. lav., 19 giugno 2009, n. 14475). Perciò, nell'ipotesi di inadempimento dell'appaltatore e di responsabilità solidale del committente, le obbligazioni del secondo dovrebbero intendersi riferite «sia ai contributi (credito per capitale) sia alle somme aggiuntive (credito per sanzioni civili)».

Il quadro normativo di riferimento è stato però modificato dall'art. 21 del d.l. n. 5 del 2012, secondo il quale dalla responsabilità solidale del committente resta escluso qualsiasi obbligo per sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento e, in conseguenza di questa modificazione, il Tribunale rimettente dubita della legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, del d.lgs. n. 276 del 2003, per violazione dell'art. 3 Cost., in quanto «il regime della responsabilità solidale del committente in materia previdenziale resta soggetto a due diverse discipline a seconda della data in cui si viene a collocare l'inadempimento dell'appaltatore».

La medesima situazione giuridica, quindi, è disciplinata diversamente «senza alcuna giustificazione apparente, che non sia la mera casualità nella quale si colloca la data dell'inadempimento»: «se l'inadempimento si colloca prima

dell'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 29, secondo comma, [infatti], il committente deve rispondere, come nel caso di specie, anche del debito per le sanzioni civili; mentre, in caso contrario, il medesimo committente è tenuto a versare, in via solidale, soltanto l'importo dei contributi».

Inadempimenti del medesimo importo - conclude il giudice a quo - «avrebbero un'incidenza economica a carico delle imprese committenti ben diversa e difficilmente giustificabile sotto il profilo della ragionevolezza».

Un ulteriore profilo di irragionevolezza, secondo l'ordinanza di rimessione, sarebbe da ravvisare nella circostanza che «la nuova normativa esprime il principio che, in materia contributiva, le conseguenze sanzionatorie e risarcitorie previste in caso di inadempimento restano a carico del soggetto-datore di lavoro cui può essere soggettivamente imputato l'inadempimento per non avere provveduto al tempestivo pagamento dei contributi». In tal modo, si è modificata «la natura giuridica del debito per sanzioni civili», che non è più posto «automaticamente a carico del committente, cioè di un soggetto al quale non può essere materialmente imputato l'inadempimento».

1.2 Il Tribunale rimettente ritiene non manifestamente infondata, sempre in riferimento all'art. 3 Cost., anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36-bis, settimo comma, lettera *a*), del d.l. n. 223 del 2006, che ha modificato l'art. 3, terzo comma, del d.l. n. 12 del 2002, «introducendo, nel caso di impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, una sanzione civile, connessa all'omesso versamento dei contributi e premi riferita a ciascun lavoratore non inferiore ad euro 3.000,00 indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata (c.d. maxi sanzione per lavoro nero)».

L'irragionevolezza della norma censurata - che introduce una sanzione «sproporzionata alla gravità complessiva dell'inadempimento, eccessiva, irragionevole e ingiustamente vessatoria nei confronti del datore di lavoro» - risulterebbe con evidenza dalla circostanza che la modifica successivamente introdotta dall'art. 4 della legge n. 183 del 2010 «ha abolito la soglia minima per le sanzioni di euro 3.000,00 per ciascun lavoratore occupato in nero» e ha «ripristinato la normativa prevista dall'art. 116, ottavo comma, lettera *b*) della legge n. 388/2000, che prevede l'applicazione, in ragione d'anno, della sanzione civile del 30% all'ammontare contributivo evaso, maggiorato del 50%». Tuttavia, poiché nel caso di specie il comportamento illecito dell'appaltatore è cessato il 12 gennaio 2009 e gli accertamenti ispettivi sono stati compiuti in epoca antecedente, la nuova normativa, entrata in vigore il 24 novembre 2010, non sarebbe applicabile.

Ciò dimostrerebbe, ad avviso del giudice a quo, «l'irragionevolezza complessiva così venutasi a creare nell'ordinamento», in quanto nelle ipotesi di impiego di lavoratori non risultanti da scritture o da altra documentazione

obbligatoria, poste in essere o accertate nel vigore della precedente disciplina, «continua a trovare applicazione una sanzione determinata sulla base di una soglia minima, particolarmente afflittiva e, come dimostra il caso concreto, del tutto sproporzionata alla gravità dell'inadempimento», mentre lo stesso legislatore ha successivamente realizzato «un sistema caratterizzato, allo stesso tempo, da efficacia dissuasiva e da maggiore equità perché la determinazione della sanzione resta comunque agganciata alla gravità dell'inadempimento».

La questione sollevata sarebbe inoltre rilevante nel giudizio a quo, perché «la responsabilità solidale del committente comprende le somme dovute per contributi e per sanzioni civili», e, di conseguenza, «la società ricorrente è tenuta, altresì, al pagamento anche della c.d. “maxi sanzione” per il lavoro nero». In caso di applicazione della disciplina introdotta nel 2010, invece, «l'importo delle somme aggiuntive da euro 90.000,00 (euro 45.000,00 richiesti da ciascun istituto previdenziale) si attesterebbe sulla minore cifra di euro 1.221,09».

2. È intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale, con memoria depositata il 22 gennaio 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

Ad avviso della difesa dello Stato, rientra nella discrezionalità del legislatore «disciplinare in modo diverso gli stessi oggetti, in momenti diversi nel tempo». La circostanza che il regime della responsabilità del committente in materia previdenziale resti soggetto a due diverse discipline, a seconda della data in cui si viene a collocare l'inadempimento dell'appaltatore, quindi, non integrerebbe violazione dell'art. 3 Cost., in quanto si tratterebbe «semplicemente degli effetti normali o addirittura necessari della successione delle leggi nel tempo».

Peraltro, secondo la giurisprudenza costituzionale, non contrasta con il principio di uguaglianza un trattamento differenziato applicato in momenti successivi, perché lo stesso fluire del tempo costituisce di per sé un elemento diversificatore in rapporto alle situazioni che nel tempo si vanno svolgendo.

3. Nel giudizio di costituzionalità è intervenuto, con memoria depositata il 21 gennaio 2013, anche l'Inps, in persona del Presidente pro-tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di cartolarizzazione dei crediti Inps, S.C.C.I. spa, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, del d.lgs. n. 276 del 2003.

L'Inps rileva che la norma censurata pone un vincolo solidale tra committente e appaltatore relativo al debito retributivo e contributivo concernente

i lavoratori impiegati nell'appalto, e che questo vincolo, essendo posto nell'esclusivo interesse di uno dei debitori, cioè dell'appaltatore, comporta che l'obbligato in solido sia «tenuto all'adempimento dell'obbligazione, ma sullo stesso non grava il debito, potendo recuperare interamente quanto pagato agendo nei confronti del debitore principale».

Inoltre, prosegue l'Inps, non vi sarebbe «disparità di trattamento fra due situazioni analoghe, cioè fra la fattispecie che si è verificata antecedente[mente] e quella successivamente alla riforma dell'art. 29, secondo comma, d.lgs. 276/2003 per effetto della l. 35/2012, essendo ciascuna delle dette specie regolata da una propria disciplina, già in vigore prima della stipula del relativo contratto d'appalto da cui scaturisce», di cui il committente ben avrebbe potuto tener conto al momento della conclusione del contratto.

Peraltro, è pacifico nella giurisprudenza costituzionale che il principio di uguaglianza non risulta violato dal succedersi nel tempo di discipline differenziate.

Rispetto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 36-bis, settimo comma, lettera *a*), del d.l. n. 223 del 2006, la difesa dell'Inps ha concluso per la sua irrilevanza nel giudizio a quo, nel quale «si discute dell'obbligo solidale del committente che non è il datore di lavoro (che è l'obbligato principale)». Sul committente, in particolare, non graverebbe il peso delle sanzioni, ma solamente l'obbligo di pagarle ai fini dell'adempimento dell'altrui obbligazione contributiva: «qualunque sia l'importo pagato a titolo di sanzioni, egli potrà rivalersi nei confronti dell'obbligato principale».

Con una successiva memoria, l'Inps ha ribadito le proprie deduzioni difensive, sostenendo che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, del d.lgs. n. 276 del 2003, è inammissibile perché irrilevante. Nel giudizio a quo, infatti, si fa questione dell'obbligo di pagamento dei contributi e delle sanzioni da parte non dell'appaltatore-datore di lavoro, bensì del committente. Tuttavia questo è un mero obbligato solidale insieme con l'appaltatore-datore di lavoro, che è il debitore principale nei cui confronti il committente può rivalersi.

La questione, inoltre, sarebbe manifestamente infondata, in quanto la legge n. 35 del 2012 ha modificato un solo aspetto del contratto di appalto di opere e servizi, relativo a un obbligo accessorio, ossia all'obbligo solidale avente ad oggetto il pagamento dei contributi e delle sanzioni nei confronti degli enti previdenziali.

Il committente «quando stipula il contratto di appalto, conosce o potrebbe conoscere la portata del proprio obbligo accessorio (nei confronti dell'ente previdenziale)» e può valutare la convenienza del contratto, eventualmente prevedendo, nell'esercizio dell'autonomia privata, «un controbilanciamento della [sua] posizione».

Anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36-bis, settimo comma, lettera *a*), del d.l. n. 223 del 2006, sarebbe irrilevante.

In primo luogo, perché l'appaltatore, cioè l'«obbligato principale al pagamento delle sanzioni [...] non è parte del giudizio in cui è stata sollevata la questione»; in secondo luogo perché «non è stato evidenziato, nell'ordinanza di rimessione, che se nella specie si fosse applicato il criterio di computo delle sanzioni di cui all'art. 4, primo comma, l. 183/2010, che ha modificato l'art. 3, d.l. 12/2002, conv. con modificazioni nella l. 73/2002, l'importo delle sanzioni civili dovute dal datore di lavoro sarebbe stato inferiore a quello preteso ora dall'Inps».

La questione sarebbe, altresì, manifestamente infondata, in quanto, essendo radicalmente diverse le modalità di calcolo delle sanzioni civili previste nella precedente e nella nuova disposizione normativa, «non si può giungere alla conclusione che in astratto sia più favorevole l'uno anziché l'altro sistema».

DIRITTO

1. Il tribunale di Bologna ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), come modificato dall'art. 1, comma 911, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), «nella parte in cui prevede che la responsabilità solidale dell'appaltante, in caso di omesso versamento da parte dell'appaltatore dei contributi previdenziali, comprenda anche il debito per le sanzioni civili o somme aggiuntive».

La questione è stata sollevata in relazione all'art. 21 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha limitato la responsabilità solidale del committente, escludendo espressamente che essa si estenda alle sanzioni civili e alle somme aggiuntive.

La norma censurata sarebbe in contrasto con l'art. 3 Cost. sotto il profilo della disparità di trattamento, in quanto «il regime della responsabilità solidale del committente in materia previdenziale rest[erebbe] soggetto a due diverse discipline a seconda della data in cui si viene a collocare l'inadempimento dell'appaltatore».

Il giudice a quo ha censurato, altresì, l'art. 36-bis, settimo comma, lettera *a*), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilan-

cio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha modificato l'art. 3, terzo comma, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 23 aprile 2002, n. 73, in relazione all'art. 4, primo comma, lettera *a*), della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), «nella parte in cui ha previsto, nel caso di impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, una sanzione civile, connessa all'omesso versamento dei contributi e premi riferita a ciascun lavoratore non inferiore ad euro 3.000,00 indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata».

Anche in tal caso la questione sarebbe non manifestamente infondata con riferimento all'art. 3 Cost., in quanto la norma censurata introdurrebbe una sanzione «sproporzionata alla gravità complessiva dell'inadempimento, eccessiva, irragionevole e ingiustamente vessatoria nei confronti del datore di lavoro».

«L'irragionevolezza complessiva così venutasi a creare nell'ordinamento» risulterebbe con evidenza dalla circostanza che la modifica introdotta dall'art. 4 della legge n. 183 del 2010 «ha abolito la soglia minima per le sanzioni di euro 3.000,00 per ciascun lavoratore occupato in nero» e ha «ripristinato la normativa prevista dall'art. 116, ottavo comma, lettera *b*) della legge n. 388/2000, che prevede l'applicazione, in ragione d'anno, della sanzione civile del 30% all'ammontare contributivo evaso, maggiorato del 50%».

2. Per entrambe le questioni la difesa dell'Inps ha formulato eccezioni di inammissibilità prive di fondamento.

2.1 Secondo l'Ente previdenziale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, del d.lgs. n. 276 del 2003, sarebbe inammissibile perché irrilevante, in quanto nel giudizio a quo si fa questione dell'obbligo di pagamento dei contributi e delle sanzioni non da parte dell'appaltatore, bensì del committente, il quale è un mero obbligato solidale insieme con l'appaltatore, che è il debitore principale dell'obbligazione contributiva.

Il vincolo solidale sarebbe previsto nell'esclusivo interesse dell'appaltatore, su cui grava, e continua a gravare, a seguito della novella legislativa del

2012, il peso dell'obbligazione e nei cui confronti il committente che abbia pagato può rivalersi. Sarebbe mutato, quindi, solamente l'oggetto del vincolo solidale, ma non il soggetto debitore, che è pur sempre l'appaltatore, il quale deve sopportare per intero il peso dell'obbligazione.

L'eccezione è infondata, perché ciò che contesta il giudice rimettente è proprio la disciplina dell'obbligazione solidale gravante sul committente e, in particolare, la sua estensione alle sanzioni civili, in caso di omesso pagamento dell'obbligazione contributiva da parte del debitore principale, ossia dell'appaltatore. È pertanto irrilevante la circostanza che il committente sia un mero obbligato in solido e possa rivalersi nei confronti dell'appaltatore di quanto versato agli enti previdenziali: ciò non esclude infatti che, quale obbligato solidale, il committente possa essere chiamato da tali enti al pagamento degli importi dovuti dal datore di lavoro e non pagati.

2.2 Ad avviso dell'Inps, anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36-bis, settimo comma, lettera *a*), del d.l. n. 223 del 2006, sarebbe irrilevante, perché l'«obbligato principale al pagamento delle sanzioni (e su cui grava pertanto definitivamente il relativo peso) è il datore di lavoro (id est: appaltatore) che non è parte del giudizio in cui è stata sollevata la questione».

L'eccezione è priva di fondamento, perché, trattandosi di appalto di opere e servizi e di lavoratori impiegati per la sua esecuzione, il committente, che è parte del giudizio a quo, è obbligato in solido con l'appaltatore al pagamento anche delle sanzioni civili, almeno secondo l'interpretazione da cui muove il giudice rimettente, ed è pertanto irrilevante la circostanza che l'appaltatore non sia parte di tale giudizio.

Secondo l'Inps, la questione sarebbe priva di rilevanza anche perché «non è stato evidenziato, nell'ordinanza di rimessione, che se nella specie si fosse applicato il criterio di computo delle sanzioni di cui all'art. 4, primo comma, l. 183/2010, che ha modificato l'art. 3, d.l. 12/2002, conv. con modificazioni nella l. 73/2002, l'importo delle sanzioni civili dovute dal datore di lavoro sarebbe stato inferiore a quello preteso ora dall'Inps».

Pure questa eccezione è priva di fondamento, in quanto, contrariamente a quanto dedotto dall'Ente previdenziale, il giudice rimettente denuncia la diversa incidenza economica che avrebbero, a carico delle imprese, inadempimenti del medesimo importo, rilevando come, in caso di applicazione della disciplina introdotta nel 2010, «l'importo delle somme aggiuntive da euro 90.000,00 (euro 45.000,00 richiesti da ciascun istituto previdenziale) si attesterebbe sulla minore cifra di euro 1.221,09».

3. Nel merito, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, del d.lgs. n. 276 del 2003, modificato dall'art. 1, comma 911, della legge n. 296 del 2006, non è fondata.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, non contrasta, di per sé, con il principio di eguaglianza un trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie, ma in momenti diversi nel tempo, poiché il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche (ordinanze n. 25 del 2012, n. 224 del 2011, n. 61 del 2010, n. 170 del 2009, n. 212 e n. 77 del 2008).

La circostanza che, quindi, la nuova disciplina in tema di responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore, dettata dall'art. 21 del d.l. n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge n. 35 del 2012, si applichi agli inadempimenti contributivi avvenuti dopo la sua entrata in vigore, essendo conseguenza dei principi generali in tema di successione di leggi nel tempo, non può ritenersi di per sé lesiva del parametro costituzionale evocato.

4. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 36-bis, settimo comma, lettera *a*), del d.l. n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge n. 248 del 2006, invece, è fondata.

4.1 È opportuna una breve ricognizione del quadro normativo di riferimento.

La disciplina delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi è dettata dall'art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), che, nel prevedere «Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare», all'ottavo comma, stabilisce: «I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: *a*) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge; *b*) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effet-

tuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge».

L'art. 36-bis, settimo comma, lettera *a*), del d.l. n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge n. 248 del 2006, che ha modificato l'art. 3, terzo comma, del d.l. n. 12 del 2002, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge n. 73 del 2002, ha fortemente inciso sul meccanismo di commisurazione delle sanzioni civili, stabilendo che «L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore [...] non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata».

Il legislatore del 2006, per rendere più rigorosa la disciplina sanzionatoria del lavoro non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, ha così introdotto, per le sanzioni civili di cui all'art. 116, ottavo comma, della legge n. 388 del 2000, una soglia minima di 3.000 euro per ogni lavoratore, nell'ipotesi in cui la loro quantificazione risulti inferiore.

Successivamente, la legge n. 183 del 2010 ha nuovamente modificato la misura delle sanzioni civili applicabili in caso di impiego di tali lavoratori e ha eliminato il tetto minimo di 3.000 euro, prevedendo unicamente un aumento del 50 per cento delle sanzioni determinate sulla scorta del criterio stabilito dall'art. 116, ottavo comma, della legge n. 388 del 2000.

Pertanto, le sanzioni civili sono oggi calcolate nella misura del 30 per cento in ragione d'anno della contribuzione evasa, fino ad un massimo del 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, come previsto dall'art. 116, ottavo comma, lettera *b*), della legge n. 388 del 2000, e l'importo così determinato è maggiorato del 50 per cento.

4.2 Come si è visto, la norma censurata, nel modificare il sistema di quantificazione delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e dei premi, ha introdotto una soglia minima, riferita a ciascun lavoratore e indipendente dalla durata della prestazione lavorativa accertata. Così l'importo minimo della sanzione civile introdotto dall'art. 36-bis, settimo comma, lettera *a*), del d.l. n. 223 del 2006, prescindendo dalla durata effettiva del rapporto di lavoro, è ancorato unicamente al numero di «lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria».

In tal modo, però, la sanzione può risultare del tutto sproporzionata rispetto alla gravità dell'inadempimento del datore di lavoro e incoerente con la sua natura, se si considera che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, l'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro

è tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi ha natura di sanzione civile e non amministrativa, costituendo una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, che è posta allo scopo di rafforzare l'obbligazione contributiva e risarcire, in misura predeterminata dalla legge, con una presunzione iuris et de iure, il danno cagionato all'istituto assicuratore (*ex multis*, Cass. civ., sez. lav., 19 giugno 2009, n. 14475; Cass. civ., sez. lav., 1 agosto 2008, n. 24358; Cass. civ., sez. lav., 19 giugno 2000, n. 8323. In tal senso, si veda anche la circolare n. 38 del 2010 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

In altri termini, poiché le sanzioni civili connesse all'omesso versamento di contributi e premi hanno una funzione essenzialmente risarcitoria, essendo volte a quantificare, in via preventiva e forfettaria, il danno subito dall'ente previdenziale, la previsione di una soglia minima disancorata dalla durata della prestazione lavorativa accertata, dalla quale dipende l'entità dell'inadempimento contributivo e del relativo danno, è irragionevole.

Il legislatore infatti, con la norma impugnata, ha predeterminato in via presuntiva il danno subito dall'ente previdenziale a causa dell'omissione contributiva, ma nel far ciò ha escluso la rilevanza di uno degli elementi che concorrono a cagionare quel danno, costituito dalla durata dei rapporti di lavoro non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e dal correlativo inadempimento dell'obbligo contributivo.

In tal modo, però, la sanzione risulta arbitraria e irragionevole, perché, pur avendo la funzione di «risarcire, in misura predeterminata dalla legge, con una presunzione “iuris et de iure”, il danno cagionato all'Istituto assicuratore» (Cass. civ., sez. lav., 19 giugno 2000, n. 8323; Cass. civ., sez. lav., 8 marzo 1995, n. 2689), è stabilita con un criterio privo di riferimento all'entità di tale danno, dipendente dalla durata del periodo in cui i rapporti di lavoro in questione si sono protratti.

L'irragionevolezza della sanzione appare evidente nel caso oggetto del giudizio a quo, in cui si è verificata, nel periodo compreso tra il 1° maggio 2008 e il 30 novembre 2009, oggetto di accertamento ispettivo da parte dell'Inps, l'assunzione, in tempi diversi, di dodici lavoratori per brevi periodi, da un minimo, nella maggior parte dei casi, di tre giorni a un massimo, in un solo caso, di venti giorni. Perciò, come risulta dall'ordinanza di rimessione, «un inadempimento contributivo nei confronti dell'Inps pari ad euro 2.253,00 ha dato luogo all'applicazione di una sanzione civile di euro 45.000,00; e, addirittura, l'inadempimento nei confronti dell'Inail di soli euro 450,62 ha, analogamente, comportato la sanzione civile di euro 45.000,00».

In conclusione, l'art. 36-bis, settimo comma, lettera a), del d.l. n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge n. 248 del 2006, nella parte relativa alla sanzione civile, risulta, per la denunciata irragionevolezza, in contrasto con l'art. 3 Cost.

5. Deve, pertanto, essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 36-bis, settimo comma, lettera *a*), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha modificato l'art. 3, terzo comma, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 23 aprile 2002, n. 73, nella parte in cui stabilisce: «L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata».

P.q.m. per questi motivi la Corte costituzionale 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 36-bis, settimo comma, lettera *a*), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha modificato l'art. 3, terzo comma, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge del 23 aprile 2002, n. 73, nella parte in cui stabilisce: «L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata»; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), come modificato dall'art. 1, comma 911, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Bologna, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE IV PENALE - 13 NOVEMBRE 2014, N. 49734

PRES. BRUSCO — EST. IANNELLO - p.g. stabile (concl. conf.).

Prevenzione - Misure antinfortunistiche - Obbligo del datore di lavoro di adottarle - Conseguenze.

In materia di prevenzione contro gli infortuni il datore di lavoro ha una posizione di garanzia, che gli impone di apprestare tutti gli accorgimenti, i comportamenti e le cautele necessari a garantire la massima protezione del bene protetto, la salute e l'incolumità del lavoratore appunto; con la conseguenza che, poiché le norme antinfortunistiche mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possono derivare da sua negligenza, imprudenza e imperizia, il comportamento anomalo del medesimo può acquisire valore di causa sopravvenuta, da sola sufficiente a cagionare l'evento, tanto da escludere la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite.¹

DIRITTO

6. Il ricorso proposto da E.R. è infondato con riferimento a tutti i dedotti profili di censura, qui congiuntamente esaminabili.

La Corte territoriale motiva, infatti, adeguatamente e in modo conforme al diritto il proprio convincimento, non valendo, di contro, le censure svolte dal ricorrente, a palesare profili di manifesta illogicità: sia sul piano della individuazione di una attuale e rilevante posizione di garanzia in capo al prevenuto; sia su quello dell'accertamento di un nesso causale tra la violazione degli obblighi connessi a tale posizione e l'evento; sia, correlativamente, con riferimento alla imputabilità soggettiva dell'evento medesimo.

- 6.1 Non può invero, anzitutto, dubitarsi che lo stesso, quale datore di lavoro della persona offesa, fosse investito di una posizione di garanzia particolarmente pregnante che lo obbligava alla predisposizione e osservanza di tutte le misure e procedure di lavoro necessarie a tutela della sicurezza del proprio dipendente, anche nella descritta peculiare situazione lavorativa.

Le articolate censure sopra esposte muovono a ben vedere tutte da una stessa impostazione di fondo, nella lettura della vicenda, caratterizzata da una

¹ V. Cass. pen., sez. IV, 27 maggio 2014, n. 24616; Cass. pen., sez. IV, 19 aprile 2007, n. 25502, rispettivamente in *Mass. Foro it.*, 2014 e 2007.

considerazione isolata e quasi atomistica delle mansioni attribuite al proprio dipendente, astratta da qualsiasi riferimento alla concreta situazione nella quale esse dovevano svolgersi: situazione che pacificamente prevedeva il sollevamento, ancorchè con mezzi e ad opera di personale di pertinenza di altra società, di pesanti rottami in ferro.

Non rileva, in tale contesto, che le mansioni attribuite al proprio dipendente prevedessero la sola assistenza alle operazioni di carico di tale materiale da parte del personale dell'altra impresa, senza alcun diretto impegno operativo nello svolgimento di tali attività, atteso che anche la sola presenza fisica, comunque evidentemente richiesta dalle mansioni affidate, esponeva il lavoratore a un pericolo concreto ed attuale, tutt'altro che non prevedibile e inevitabile: quello in particolare di caduta dall'alto del materiale di volta in volta sollevato per essere caricato sui mezzi della società acquirente.

In tale situazione, invero, veniva certamente in rilievo lo specifico obbligo prevenzionale dettato dal d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547, art. 186 il quale, rubricato "passaggi e posti di lavoro sottoposti a carichi sospesi", al primo comma in particolare dispone che "le manovre per il sollevamento ed il sollevamento-trasporto dei carichi devono essere disposte in modo da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori e sopra i luoghi per i quali la eventuale caduta del carico può costituire pericolo".

Tale previsione, abrogata in una al d.p.r. che la conteneva dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 304, ma sostanzialmente trasfusa nell'Allegato 6 di detto testo unico, in particolare nel par. 3.1.5. (a mente del quale "devono essere prese misure per impedire che i lavoratori sostino sotto i carichi sospesi, salvo che ciò sia richiesto per il buon funzionamento dei lavori. Non è consentito far passare i carichi al di sopra di luoghi di lavoro non protetti abitualmente occupati dai lavoratori. In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto svolgimento del lavoro, si devono definire ed applicare procedure appropriate"), esprime una norma di elementare prudenza di amplissima portata che, da un lato, sul piano oggettivo, deve ritenersi estesa a tutte le manovre per il sollevamento e il trasporto di carichi che passino sopra i luoghi ove si trovino i lavoratori in modo tale che un'eventuale caduta possa costituire un pericolo per l'incolumità e la sicurezza (Sez. 4, n. 27893 del 4 maggio 2004, Sorbello, Rv. 229076), dall'altro, quanto ai destinatari, deve ritenersi diretta non solo alle imprese cui è riferibile l'attività di sollevamento o spostamento dei carichi, ma anche a quelle chiamate a svolgere, con proprio personale, attività comunque esposta al pericolo (nel caso di specie, quella di individuazione del materiale ferroso, stoccato in un capannone, venduto ad altra società).

In tal senso, peraltro, detta norma costituisce evidentemente anche una specificazione degli incisivi obblighi di protezione già derivanti a carico del datore di lavoro dalla norma fondamentale rappresentata dall'art. 2087 cod. civ.

che, come noto, obbliga l'imprenditore "ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro". Tale norma codicistica, pertanto, e l'interpretazione che ne è data nella giurisprudenza della Suprema Corte, possono essere richiamate quale chiave ermeneutica nella concreta declinazione degli obblighi comportamentali imposti dalle norme speciali espressamente richiamate e hanno, comunque, un diretto rilievo anche nella situazione concreta, valendo la prima quale norma di chiusura diretta a parametrare gli obblighi prevenzionali gravanti sul datore di lavoro alla situazione concreta, impedendone una lettura limitativa e formalistica rapportata alle mansioni astrattamente considerate.

Giova in tal senso anche rammentare che, come in più occasioni precisato dalla Suprema Corte, in tema di sicurezza antinfortunistica, il compito del datore di lavoro, o del dirigente cui spetta la sicurezza del lavoro, è molteplice e articolato, e comprende certamente non solo l'istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori ma anche il controllo continuo, pressante, per imporre che i lavoratori rispettino le norme di sicurezza, si adeguino alla misure in esse previste e sfuggano alla superficiale tentazione di trascurarle (v. Sez. 4, n. 6486 del 3 marzo 1995, Grassi, Rv. 201706; ma vds. anche, nello stesso senso, Sez. 4, n. 13251 del 10 febbraio 2005, Kapelj, Rv. 231156, secondo cui "in tema di infortuni sul lavoro, il compito del datore di lavoro è articolato e comprende l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi a determinate attività, la necessità di adottare le previste misure di sicurezza, la predisposizione di queste, il controllo, continuo ed effettivo circa la concreta osservanza delle misure predisposte per evitare che esse vengano trascurate e disapplicate, il controllo infine sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione").

Alla luce di tali univoche indicazioni normative e giurisprudenziali, emerge evidente l'inconferenza e, comunque, l'infondatezza della descritta impostazione difensiva, ruotante in buona sostanza intorno all'assunto di fondo che l'improvvida scelta di provvedere al sollevamento della pesantissima lastra di ferro per mezzo dell'autogrù interpellò (solo) la responsabilità del lavoratore (l'A.) che l'ha adottata, del suo datore di lavoro (per non averlo adeguatamente istruito) e sia, in fin dei conti, imputabile anche a comportamento altamente imprudente del lavoratore: fattori tutti - si assume - non prevedibili, nè prevenirli da parte del ricorrente.

Come detto, infatti, posto che è pacifico in atti che il M. fosse presente nel capannone nell'assolvimento dello specifico incarico conferitogli dal datore di lavoro e rientrante nelle sue mansioni di assistere alle operazioni di carico del materiale, indicando i rottami ferrosi da caricare, per poi provvedere alla pesatura, non può dubitarsi che: a) era certamente prevedibile dal datore di lavoro che anche solo tale incarico, pur escludendo qualsiasi tipo di collabo-

razione attiva del proprio dipendente alle operazioni di carico, lo avrebbe comunque esposto ai pericoli derivanti dal sollevamento dei carichi; b) era pertanto suo onere in tal caso informarsi sui mezzi e sulle procedure che sarebbero state adottate e informare altresì il proprio dipendente sulle misure e sulle procedure da adottare nonchè sui pericoli connessi alla loro inosservanza; c) il richiamo al documento di valutazione dei rischi già presentato è in tal senso inconferente, atteso che: da un lato, è lo stesso ricorrente a evidenziare che esso era rapportato alle attività normalmente svolte dalla TECNO.COM. e, segnatamente, a quella di movimentazione dei macchinari industriale, tramite l'utilizzo del carro-ponte, e non anche a quello di movimento dei rottami ferrosi stipati nel capannone per essere venduti; dall'altro, la sua predisposizione non esauriva gli obblighi gravanti sul datore di lavoro, comprendendo questi, come detto, anche una concreta e costante attività di verifica sul posto di lavoro, della adeguatezza e dell'effettiva osservanza delle indicate procedure di lavoro e delle misure di sicurezza.

L'affermazione, poi, secondo cui nessuna attenzione era richiesta ad esso ricorrente ai mezzi utilizzati dal personale della società acquirente per il carico del materiale acquistato, poichè "non era previsto l'intervento del M. nell'ambito delle operazioni di carico dei rottami ferrosi", esprime come detto una inaccettabile lettura formalistica e astratta delle mansioni affidate, slegate dal contesto concreto in cui quelle mansioni avrebbero dovute essere svolte.

6.2 Discende dai superiori rilievi anche il rilievo della infondatezza della subordinata censura, in punto di omesso rilievo del carattere abnorme del comportamento della stessa vittima, tale da interrompere il nesso causale con l'omissione addebitata al ricorrente.

Al riguardo non può che ribadirsi che, proprio in ragione dell'esistenza in capo al datore di lavoro di una posizione di garanzia che gli impone di apprestare tutti gli accorgimenti, i comportamenti e le cautele necessari a garantire la massima protezione del bene protetto, la salute e l'incolumità del lavoratore appunto, deve escludersi che il datore di lavoro possa fare affidamento sul diretto, autonomo, rispetto da parte del lavoratore delle norme precauzionali (nella specie, peraltro, alla stregua di quanto testè rilevato, nemmeno adeguate alla concreta situazione lavorativa), essendo invece suo compito non solo apprestare tutti gli accorgimenti idonei a garantire la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro ma anche di adoperarsi perchè la concreta esecuzione del lavoro avvenga nell'osservanza di tutte le misure sicurezza.

Ne deriva anche che, secondo principio ripetutamente affermato, poichè le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza e imperizia, il comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento, tanto da esclu-

dere la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante e imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore.

Tale risultato, invece, non è collegabile al comportamento, ancorchè avventato, disattento, imprudente, negligente del lavoratore, posto in essere nel contesto dell'attività lavorativa svolta, non essendo esso, in tal caso, eccezionale ed imprevedibile (v. *ex multis* Sez. 4, n. 24616 del 27 maggio 2014, De Pasquale, non mass.; Sez. 4, n. 11522 del 29/01/2014, Moretti, non mass.; Sez. 4, n. 23292 del 28 aprile 2011, Millo, Rv. 250710; Sez. 4, n. 15009 del 17 febbraio 2009, Liberali, Rv. 243208; Sez. 4, n. 25532 del 23 maggio 2007, Montanino, Rv. 236991).

Tanto premesso, del tutto corretto si appalesa l'accertamento che hanno compiuto i giudici di merito circa la non abnormità del comportamento del M.. Deve invero rifiutarsi l'idea che l'essersi il M. prestato, pur non obbligato, ad aiutare il gruista costituisca comportamento abnorme, eccezionale, esorbitante dal processo lavorativo cui era addetto. Si trattava, infatti, con ogni evidenza di intervenire, sia pure con modalità non dovute e imprudenti, al fine di agevolare la conclusione di un momento comunque compreso, in sequenza, tra le attività che, per pacifica ammissione dello stesso ricorrente, egli era chiamato a svolgere: individuazione dei rottami da prelevare e successiva pesatura degli stessi.

6.3 La colpa, specifica, addebitata al ricorrente discende, poi - venendosi così al terzo motivo di ricorso - in re ipsa dalla accertata violazione degli obblighi ad esso imposti dalle viste norme antinfortunistiche, afferendo invece propriamente all'elemento oggettivo l'accertamento dell'efficacia eziologica di tale violazione, sia secondo il criterio della causalità della colpa, sia in relazione alla rilevanza del comportamento alternativo lecito.

A tal riguardo, peraltro - giova incidentalmente osservare - l'assunto secondo cui tali criteri condurrebbero nella specie a negare incidenza causale all'omissione ascritta è viziato, ancora una volta, da una considerazione formalistica e limitativa degli obblighi di cautela inadempiti, i quali invero non possono considerarsi circoscritti ad una mera preventiva richiesta di informazione da parte dell'odierno ricorrente, presso il legale rappresentante della società acquirente, circa i mezzi e la preparazione del personale chiamato ad operare il carico dei materiali, ma richiedevano una attività di attenta e diretta verifica sui luoghi di tali mezzi e soprattutto l'adozione di misure che valessero a tenere lontani i lavoratori dal pericolo di caduta dei carichi.

Può allo stesso modo ritenersi, in re ipsa, e dunque implicitamente motivata,

anche la prevedibilità *ex ante* dell'evento, questa dovendo ovviamente rapportarsi non alle concrete e specifiche modalità dell'evento effettivamente realizzatosi, ma alla serie finale della dinamica che l'ha determinato: evento in tal senso certamente prevedibile, non potendo dubitarsi che lo stesso rientrasse tra i rischi che le norme violate miravano a prevenire (cd. concretizzazione del rischio).

7. Deve nondimeno pervenirsi all'annullamento della sentenza impugnata in punto di determinazione della pena, a motivo della illegalità di quella in concreto applicata dal giudice a quo, come noto rilevabile d'ufficio anche se non fatta segno di alcuna specifica doglianza da parte dei ricorrenti e, addirittura, secondo indirizzo del tutto prevalente e condivisibile, anche in presenza di ricorsi inammissibili (v. *ex aliis* Sez. 5, n. 24128 del 27/04/2012, Di Cristo, Rv. 253763; Sez. 1, n. 1711 del 14/04/1994, Nisi, Rv. 197464).

Tanto deve affermarsi anche nei confronti dell'altro ricorrente, P.V., con effetto assorbente rispetto all'unico motivo di censura da questo dedotto, per altri profili, proprio in punto di dosimetria della pena.

Deve invero rilevarsi che, a tal fine, per entrambi gli imputati, la Corte territoriale ha posto a base del calcolo una pena base superiore a quella che, nel massimo, avrebbe potuto applicare.

Data, infatti, la ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti e rammentato che anche l'aumento di pena per le lesioni gravissime costituisce aggravante soggetta al giudizio di bilanciamento (Sez. 5, n. 17370 del 14/03/2003, Ministeri, non mass. sul punto; Sez. 5, n. 5696 del 12/03/1986, Macarelli, Rv. 173150), la pena base avrebbe dovuto essere computata entro i limiti edittali previsti per il reato semplice (reclusione fino a tre mesi).

La Corte ha invece determinato la pena, per l'E., in mesi 2 e giorni 20 di reclusione partendo dichiaratamente da una pena base di mesi 4, ridotta alla misura predetta per le attenuanti generiche; per il P. in mesi 4 di reclusione, muovendo da una pena base di mesi 6, ridotta per le attenuanti generiche.

Nè può, nel caso in esame, trovare applicazione il divieto di equivalenza o prevalenza delle attenuanti (diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114 cod. pen.) sull'aggravante, della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, prevista dall'art. 590 c.p., terzo comma e, nella specie, come detto, ritenuta sussistente, trattandosi di norma non vigente al momento del fatto, ma introdotta solo successivamente: divieto previsto dall'art. 590-*bis* cod. pen., introdotta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella l. 24 luglio 2008, n. 125, entrata in vigore il 26 luglio 2008.

Il fatto-reato è, infatti, come detto, del 15 luglio 2008.

Come tale ricade nel periodo di vigenza del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, prima della sua conversione nella l. 24 luglio 2008, n. 125.

L'art. 1 del detto decreto legge, prima delle modifiche disposte dalla suddetta legge di conversione n. 125 del 2008, era il seguente:

“Quando ricorre la circostanza di cui all'art. 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'art. 590, quarto comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti”.

Ora, però, l'art. 590 cod. pen., quarto comma alla data predetta - ma anche attualmente - prevedeva l'aumento di pena nel caso di lesioni di più persone. Ossia un'aggravante diversa da quelle che nel nostro caso vengono in considerazione, le quali invece trovavano collocazione, nel testo allora (e tuttora) vigente dell'art. 590 cod. pen., rispettivamente nei commi secondo e terzo.

Solo in sede di conversione il legislatore ha provveduto a rimediare a quello che, verosimilmente, costituì un mero errore nella formulazione della norma del decreto legge sostituendo il riferimento al “quarto comma” con quello al “terzo comma”, art. 590 cod. pen..

La legge di conversione è, però, successiva al fatto in esame, ragione per cui la nuova norma, come detto, non può comunque trovare per esso applicazione, per il principio di irretroattività della norma penale sfavorevole.

Del resto la Corte d'appello non ha affermato il contrario ma ha anzi operato il giudizio di bilanciamento, con esito di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, muovendo però - giova ripetere - per entrambi gli imputati, da una pena base superiore a quella che, nel massimo, avrebbe potuto applicare proprio per effetto della ritenuta prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti.

8. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio, nei confronti di entrambi i ricorrenti, limitatamente al trattamento sanzionatorio. I ricorsi vanno nel resto rigettati. (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE VI CIVILE SOTTOSEZIONE LAVORO - 29 OTTOBRE 2014, N. 23027

PRES. CURZIO — EST. BLASUTTO - F.R. c. Inps - Soc. A. B. spa e Inail.

Lavoro - Amianto - Periodo di esposizione - Misura e durata - Certificazioni rilasciate dall'Inail - Benefici previdenziali ex lege 257/1992 e 179/2002 - Contestazione del potere certificativo - Legittimazione del lavoratore interessato - Sussistenza - Conseguenze.

In tema di benefici previdenziali di cui alla legge n. 257/1992, art. 13, in favore dei lavoratori esposti all'amianto, la legge n. 179/2002, art. 18, ottavo comma, ha attribuito validità alle certificazioni rilasciate dall'Inail sulla base degli atti di indirizzo ministeriali che non possono essere utilizzati direttamente come prova della esposizione qualificata, esprimendo solo criteri generali e astratti ai quali l'Inail deve conformarsi per l'accertamento in concreto della misura e della durata della esposizione. Con la conseguenza che il lavoratore interessato è abilitato a contestare in giudizio, con ogni mezzo, il potere certificativo e i risultati degli accertamenti tecnici dell'Inail i quali, tuttavia, offrono presunzioni gravi, precise e concordanti che il giudice può ben porre a base della decisione, ove non siano state mosse specifiche contestazioni dall'interessato in ordine alla erroneità dell'accertamento e sul quale interessato, incombe, in ogni caso, l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato.¹

FATTO e DIRITTO

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione a norma dell'art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio, lette le memorie delle parti.

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Reggio Calabria rigettava l'appello di F.R. avverso la pronuncia di primo grado con cui era stata respinta la domanda diretta al riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto (l. n. 257 del 1992, art. 13, ottavo comma) in relazione al periodo (dal 1977 al 2000/2001) di lavoro prestato dal ricorrente alle dipendenze della Ansaldo Breda s.p.a. con mansioni di coordinatore dell'ufficio contabilità generale.

La Corte territoriale affermava che non vi era prova della esposizione qualificata, alla stregua delle certificazioni rilasciate dall'Inail sulla base delle verifiche effettuate e delle indicazioni contenute nel curriculum professionale del F.; che inoltra un'indagine tecnica svolta nel (*omissis*) presso lo stabilimento della

¹ Sull'argomento Cfr. Cass. 2 agosto 2010, n. 17977; Cass., 8 giugno 2007, n. 13403; 16 maggio 2007, n.11276, rispettivamente in *Mass. Foro it.*, 2010 e 2007.

Ansaldo Breda aveva evidenziato valori ambientali “ampiamente inferiori sia al valore di attenzione sia al valore limite di esposizione”; che era condivisibile la scelta del giudice di primo grado di non ammettere la prova per testi e di non disporre l’espletamento di una c.t.u., in quanto dalle deposizioni testimoniali non si sarebbe comunque potuto stabilire il quantitativo di polveri presenti nello stabilimento, mentre l’accertamento tecnico ambientale rimesso ad un Consulente d’ufficio avrebbe valutato la situazione all’attualità, ben diversa da quella esistente all’epoca dei fatti, essendo da tempo stati rimossi i materiali nocivi dagli ambienti di lavoro.

Avverso detta sentenza l’assicurato ricorre con tre motivi: con il primo lamenta l’erroneità del capo della sentenza con cui l’Inail era stato ritenuto carente di legittimazione passiva; con il secondo e il terzo motivo censura la sentenza per violazione di legge e per vizio di motivazione in relazione alla l. n. 257 del 1992, art. 13, ottavo comma, per avere il giudice di merito precluso al ricorrente la possibilità di dimostrare la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, negando l’ingresso dei mezzi istruttori indicati in ricorso.

In limine, deve rilevarsi la manifesta infondatezza del ricorso *ex* art. 375 c.p.c., primo comma, n. 5, per cui la causa può essere trattata in camera di consiglio *ex* art. 380 *bis* c.p.c., primo comma.

Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, allorché il lavoratore chiedi in giudizio l’accertamento del diritto alla rivalutazione del periodo lavorativo nel quale è stato esposto all’amianto, ai sensi della l. n. 257 del 1992, art. 13, ottavo comma (come modificato dal d.l. n. 169 del 1993, art. 1, primo comma, convertito con modificazioni nella l. n. 271 del 1993), l’unico soggetto legittimato a stare in giudizio è l’ente previdenziale, che è il solo soggetto tenuto ad operare la rivalutazione, atteso che la disposizione citata finalizza il beneficio dell’accredito figurativo ad una più rapida acquisizione dei requisiti contributivi utili per ottenere le prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria (e non all’attribuzione delle diverse prestazioni oggetto del regime assicurativo a carico dell’Inail) e che, d’altronde, la stessa disposizione - diversamente da quella contenuta nel medesimo art. 13, settimo comma relativa ai lavoratori che abbiano contratto malattie professionali - non prescrive l’assolvimento di alcuna incombenza da parte dell’Inail (quale la “documentazione” dell’avvenuta esposizione all’amianto); pertanto, se pure l’Istituto assicurativo sia intervenuto nel procedimento amministrativo (od anche in quello contenzioso) - nell’ambito di una domanda intesa all’attribuzione del predetto accredito contributivo - per attestare, quale soggetto fornito di specifica competenza tecnica, l’esposizione a rischio del lavoratore - ciò non comporta che il relativo accertamento (rilevante ai soli fini probatori) assuma carattere pregiudiziale e vincolante e valga a far assumere allo stesso Istituto la veste di soggetto passivo della domanda del lavoratore, non avendo la richiamata disciplina apportato alcuna innovazione rispetto al principio generale secondo cui la legittimazione alla causa è connessa alla

titolarità del rapporto sostanziale (Cass. n. 8937 del 2002, 17528 del 2002, 16256 del 2003).

Anche il secondo e il terzo motivo sono destituiti di fondamento.

La Corte di appello ha fatto applicazione del principio espresso da questa Corte secondo cui, in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, alla stregua di un'interpretazione adeguatrice della l. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13 - applicabile nella specie *ratione temporis* - la l. n. 179 del 2002, art. 18, ottavo comma, ha attribuito validità alle certificazioni rilasciate dall'Inail sulla base degli atti di indirizzo ministeriali, cui le norme collegano determinati effetti giuridici, con la conseguenza che, versandosi fuori dell'area dei poteri autoritativi, l'interessato è abilitato a contestare in giudizio, con ogni mezzo, il potere certificativo e i risultati di questi accertamenti e che, tuttavia, l'accertamento tecnico dell'Inail offre presunzioni gravi, precise e concordanti che il giudice ben può porre a base della decisione, ove non siano state mosse specifiche contestazioni dall'interessato in ordine all'erroneità dell'accertamento, sul quale interessato, in ogni caso, incombe l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato (Cass. n. 17977 del 2010).

Muovendo dalla valenza di prova presuntiva delle tre certificazioni rilasciate dall'Inail, avvalorate dai risultati di una indagine (non meglio precisata in sentenza, ma non specificamente contestata dall'attuale ricorrente) condotta nei locali aziendali ed attestante l'assenza nel (*omissis*) di valori significativi di fibre di amianto, la Corte di appello ha ritenuto ultroneo svolgere l'istruttoria testimoniale, che non avrebbe comunque potuto chiarire i quantitativi di polveri presenti nel periodo dedotto in giudizio, nè la misura dell'esposizione del F.; del pari superfluo sarebbe stato l'espletamento di una c.t.u., in mancanza di dati documentali ulteriori rispetto a quelli sopra evidenziati, sui quali potere condurre l'accertamento tecnico per la ricostruzione della situazione all'epoca esistente, stante il mutamento dello stato dei luoghi.

Nel rito del lavoro, l'esercizio di poteri istruttori d'ufficio, nell'ambito del contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità, involge un giudizio di opportunità rimesso ad un apprezzamento meramente discrezionale, che può essere sottoposto al sindacato di legittimità soltanto come vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5 qualora la sentenza di merito non adduca un'adeguata spiegazione per disattendere la richiesta di mezzi istruttori relativi ad un punto della controversia che, se esaurientemente istruito, avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione (Cass. n. 12717 del 2010).

La motivazione adottata, nel caso di specie, dalla Corte territoriale appare del tutto adeguata. In effetti, attraverso la denuncia di vizi della motivazione e di violazione di norme di legge, il ricorrente finisce per sollecitare a questa Corte una rivisitazione del merito, previa ricerca di nuovi elementi di prova atti a disattendere quelli già acquisiti al giudizio e ritenuti in sentenza, con motivazione logicamente coerente, sufficienti alla formulazione del convincimento giudiziale.

Il vizio di omessa od insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della *ratio decidendi*, e cioè l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione adottata. Questi vizi non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la conclusione, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. n. 6064 del 2008). È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (Cass. 7394 del 2010).

Le ulteriori considerazioni svolte dal F. in sede di memoria *ex* art. 378 c.p.c. con riguardo alla prospettata derivazione causale o concausale della grave patologia di cui è portatore dall'esposizione professionale all'amianto attengono a profili che potrebbero rilevare nel contesto di una domanda risarcitoria, ma che sono del tutto estranei alla domanda avente ad oggetto il beneficio previdenziale di cui alla l. n. 257 del 1992, art. 13, ottavo comma, i cui presupposti (di fatto e giuridici) previsti dal legislatore sono completamente diversi.

In conclusione, il ricorso va respinto. (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE III CIVILE - 22 OTTOBRE 2014, N. 22333

PRES. SEGRETO — EST. CARLEO — P.M. BASILE (concl. conf.) - F. spa c. F.G.

Amianto - Responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c. - Portata - Danno alla salute da esposizione lavorativa all'amianto - Adozione di misure di sicurezza - Prova liberatoria a carico del datore di lavoro.

La responsabilità dell'imprenditore ex art 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, tuttavia non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate essendo volta a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. Con la conseguenza che, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato - pur in difetto di una specifica disposizione preventiva - le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel d.lgs. n. 277/1991, successivamente abrogato dal d.lgs. n. 81/2008.¹

DIRITTO

Con la prima doglianza, deducendo la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 163 c.p.c. e segg. e art. 112 c.p.c., la ricorrente Fincantieri ha censurato la sentenza impugnata deducendo che la Corte di Appello avrebbe trascurato che gli attori nell'atto introduttivo del giudizio avevano prospettato asserite condotte antigiuridiche di Fincantieri con esclusivo riguardo allo svolgimento del rapporto contrattuale di lavoro, senza mai fare alcun cenno ad una alternativa e/o concorrente responsabilità per illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c.. Con la conseguenza che la Corte territoriale nel ravvisare l'esistenza di una responsabilità extracontrattuale della Fincantieri sarebbe incorsa - così continua la ricorrente - in un evidente vizio di ultrapetizione.

¹ Sul punto cfr. Cass., 5 agosto 2013, n. 18626, in *Mass Foro it.*, 2013.

La doglianza è infondata. A riguardo, deve premettersi che la domanda di risarcimento dei danni proposta “ iure proprio”, cioè, quali soggetti estranei al rapporto di lavoro, dai congiunti del lavoratore deceduto, anche se la morte del dipendente sia derivata da inadempimento contrattuale del datore di lavoro verso il dipendente *ex art. 2087 c.c.*, trova la sua fonte esclusiva nella responsabilità extracontrattuale di cui all’*art. 2043 c.c.*, rappresentando il rapporto di lavoro la mera occasione della responsabilità, oggetto dell’accertamento (v. Cass. n. 9359/1999).

Ciò premesso, venendo più specificamente all’esame della ragione di doglianza, vale la pena di chiarire che il vizio di extrapetizione è riconducibile all’ipotesi in cui il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti diversa da quella prospettata dalla parte ed all’applicazione di una norma diversa da quella da essa invocata (v. Cass. n. 1455/99) ovvero proceda ad una qualificazione giuridica differente da quella adottata dalla parte sostituendo l’azione proposta con un’altra fondata su fatti diversi.

Ne consegue che non incorre nel vizio di extrapetizione il giudice che - fermi restando i fatti posti a fondamento della domanda di risarcimento dei danni -, ritenga una fattispecie di responsabilità di tipo extracontrattuale, pur avendone la parte dedotto il diverso titolo contrattuale, limitandosi in tal caso soltanto a dare una diversa qualificazione giuridica della domanda, senza mutamento dei fatti sui quali si fonda. (Cass. n. 2746/2007) Analogamente, guardando alle cose dall’angolo visuale della parte, deve escludersi la mutatio della domanda qualora, in corso di causa, la parte lasciando inalterati i fatti dedotti, ne dia una diversa qualificazione giuridica, occorrendo, ai fini della proponibilità di una nuova domanda, che essa deduca invece fatti nuovi e diversi da quelli dedotti in precedenza, introducendo così nuovi temi di indagine e di decisione. La premessa torna utile nel caso di specie ove si ponga mente al fatto che, trattandosi di illecito plurioffensivo, così come è stato chiarito introduttivamente, gli stessi fatti costitutivi dell’inadempimento della convenuta all’obbligazione *ex art. 2087 c.c.* nel rapporto contrattuale tra la Fincantieri ed il dante causa degli eredi F., furono posti da questi ultimi a base della domanda di condanna della medesima convenuta al risarcimento dei danni in loro favore, *iure proprio*, a titolo cioè di responsabilità extracontrattuale, senza necessità di ulteriori allegazioni. Ciò, in quanto gli effetti del contratto di lavoro, intercorso tra l’ing. F.P.U. e la Fincantieri, in caso di inadempimento di quest’ultima ai propri obblighi, non potevano non riverberarsi a favore degli eredi del F., i quali sulla base dei medesimi fatti erano legittimati ad agire anche per ottenere il risarcimento dei danni *iure proprio*, a titolo di responsabilità extracontrattuale.

Passando alla seconda doglianza, svolta per violazione e falsa applicazione dell’*art. 2697 c.c.*, d.p.r. n. 303 del 1956, art. 21 motivazione contraddittoria in punto di violazione delle predette norme, va osservato che, ad avviso della ricorrente, la Corte territoriale avrebbe trascurato che, all’epoca dei fatti, non si cono-

sceva la pericolosità, per il personale non esposto in modo continuativo, delle esposizioni, comunque temporanee ed occasionali alle fonti di produzione delle particelle. Inoltre, la Corte sarebbe incorsa in una evidente violazione di legge, attribuendo agli eredi F. l'onere di provare soltanto il danno ed il nesso di causalità con un fattore ambientale di nocività presente sul luogo di lavoro laddove ad essi sarebbe spettato di provare i profili di fatto integranti l'illiceità della condotta datoriale sotto il profilo della conoscibilità della situazione di rischio cui era stato esposto l'ing. F..

Con la terza doglianza, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente censura la decisione per aver erroneamente ritenuto che il F. sia stato esposto a massicce concentrazioni di fibre di amianto ed abbia conseguentemente contratto il mesotelioma in ragione della mancata predisposizione di misure di sicurezza, a fronte dell'assenza di elementi probatori circa l'esposizione ad una concentrazione d'amianto ritenuta all'epoca pericolosa. Con la quarta doglianza per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione la ricorrente lamenta l'omessa considerazione dei riscontri critici e puntuali svolti in ordine alla inefficienza della prevenzione impiantistica (ventilatori) anche con riferimento alle risultanze della c.t.u. Con la quinta doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p. e artt. 1223 e 2043 c.c., la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver trascurato che per la sussistenza del nesso di causalità, oltre al rapporto di sequenza, occorre anche una sequenza costante secondo un calcolo di regolarità statistica, per cui l'evento appaia come una conseguenza normale dell'antecedente. Con la conseguenza che il giudice deve pervenire all'accertamento del nesso di causalità tra la malattia denunciata dal lavoratore ed un fattore eziologico asseritamente di natura professionale solo attraverso un giudizio medico-legale di certezza o quantomeno di elevata probabilità.

I motivi in questione, che vanno esaminati congiuntamente in quanto sia pure sotto diversi ed articolati profili, prospettano ragioni di censura intimamente connesse tra loro, sono infondati e non meritano di essere accolti.

A riguardo, torna utile segnalare che, contrariamente alla tesi della ricorrente, all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa dei ricorrenti, era ben nota da numerosi anni la intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto impiegato nelle lavorazioni, tanto che le stesse erano circondate legislativamente di particolari cautele, anche indipendentemente dalla concentrazione di fibre per centimetro cubo (v. sul punto Cass. n. 4721/1998, che sul punto ha compiuto un approfondito excursus della normativa). Ed invero, come ha precisato la Corte di merito nell'impugnata sentenza, la conoscenza dei tumori polmonari correlati ad esposizione ad amianto era iniziata fin dagli anni trenta; un preciso nesso di causalità tra esposizione all'amianto e neoplasie era stato documentato in modo inconfutabile nel 1955; la relazione tra mesotelioma pleurico ed esposizione professionale a crocido lite era stata documentata per la prima volta nel

1960. Ciò premesso, “è appunto rispetto a tale rischio intrinseco a tale tipo di lavorazione che si imponeva il concreto accertamento della adozione di misure idonee a ridurre il rischio, in ottemperanza alla norma di chiusura di cui all’articolo 2087 c.c., e tra queste,... segnatamente quella di cui al d.p.r. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 il quale... stabilisce che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedire o ridurre, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell’ambiente di lavoro” soggiungendo che “le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione”, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri” (Cass. n. 4721/1998 in motivazione).

Al contrario, nel caso di specie, risulta accertata e provata la violazione, da parte della Fincantieri, degli obblighi di garanzia e sicurezza posti dall’art. 2087 c.c. e dalle altre norme di legislazione speciale in tema di sicurezza negli ambienti di lavoro, essendo emerso dalla compiuta istruttoria che la società “non ha fatto nulla per ridurre il rischio di esposizione all’amianto dei suoi dipendenti, con ciò violando sistematicamente il d.p.r. n. 305 del 1956, art. 21 e, cosa veramente grave, pur sapendo della pericolosità dell’amianto, si è limitata a raccomandare di ridurre l’utilizzo” (v. pag.16 della sentenza impugnata).

Ciò, senza considerare che, come ha ripetutamente affermato questa Corte “la responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 cod. civ. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, ma non è circoscritta alla violazione di regole d’esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, essendo sanzionata dalla norma l’omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l’integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull’esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell’attività lavorativa per esposizione all’amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all’introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. (tra le più recenti, Cass. n. 18626/2013, Cass. n. 13956/2012) Nè peraltro risulta fondato, alla luce delle risultanze probatorie raccolte, l’assunto della ricorrente, secondo cui l’ing. F. avrebbe avuto un’esposizione minimale e del tutto occasionale alle fibre, ove si consideri che durante il periodo in cui lavoro presso la società ricorrente era assai diffuso l’uso dell’amianto (relazione Inps del 2.2.1999); che nel primo periodo (1955-1960) restava sulla nave anche giornate intere per

controllare i tempi di lavorazione e seguiva in maniera pressochè continuativa i vari lavori tra i quali anche quelli di coibentazione e di montaggio dei pannelli in amianto; che, anche successivamente (1969/1974), oltre a compiti di ufficio, era responsabile di tutte le attività di costruzione e svolgeva funzioni ispettive nel bacino di carenaggio rimanendo costantemente esposto alla inalazione delle fibre di amianto diffuse nell'ambiente di lavoro, senza che la società avesse adottato idonee misure di tutela dell'integrità fisica dei dipendenti occupati nel cantiere, quali l'uso di maschere protettive, l'installazione in numero adeguato di aspiratori, l'adozione di modalità di asporto delle polveri tali da impedirne la diffusione.

Sul punto, la ricorrente ha allegato un concorso di colpa dell'ing. F., lamentando - così, il sesto motivo di ricorso - la pretesa violazione dell'art. 1227 in combinato disposto con il d.p.r. n. 547 del 1955, art. 4. Infatti, posto che il F. aveva un altissimo ruolo gerarchico all'interno della società, essendo subordinato solo al direttore di stabilimento, la Corte territoriale avrebbe colpevolmente omesso di considerare la corresponsabilità del dirigente stesso il quale aveva pieni poteri di organizzazione e di supervisione del lavoro in tema di salute e di sicurezza sul lavoro.

Quest'ultima doglianza è destituita di ogni fondamento, essendo emerso dalla compiuta istruttoria, ed in particolare dalla deposizione del teste B., addetto all'Ufficio Sicurezza, che "l'ing. F. era a capo del settore esercizio che si occupava della costruzione e del montaggio dei componenti elementari della nave mentre era l'Ufficio Sicurezza (a capo del quale vi era altro dirigente) che si occupava dei controlli di sicurezza sul lavoro, rispetto della normativa antinfortunistica (v. pag. 17 della sentenza impugnata). Ne deriva che nella specie deve escludersi ogni ipotesi di concorso di colpa dell'ing. F. nella causazione della grave malattia che lo condusse alla morte, trattandosi di un evento ascrivibile alla sola Fincantieri.

Le risultanze medico-legali hanno infatti accertato senza ombra di dubbio che l'ing. F. è deceduto per mesotelioma pleurico eziologicamente collegabile all'attività lavorativa svolta presso la Fincantieri, così come precisato dal ctu in esito alla perizia espletata. Ed invero, l'accertamento del ctu ha dimostrato che il mesotelioma, che portò a morte l'ing. F., fu contratto 29 anni prima del decesso avvenuto nel (*omissis*) (mentre il tempo di incubazione è da 25 a 35 anni) che la Fincantieri già dal 1955 conosceva che l'uso dell'amianto era cancerogeno.

Nè è revocabile in dubbio la sussistenza del nesso di causalità tra la malattia denunciata dall'ing. F. e l'esposizione all'amianto, essendo in tal caso consentita la prova attraverso il criterio della ragionevole certezza scientifica e della seria probabilità. Ed invero, con riferimento specifico alle ipotesi in cui si tratta di valutare se una malattia sia in relazione di dipendenza causale rispetto ad una certa attività lavorativa, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, occorre rapportarsi al criterio secondo cui un'adeguata probabilità, sul piano

scientifico, della risposta positiva deve essere assunta come prova adeguata del nesso causale in discussione (cfr. Cass. n. 7352/2010, 10004/2001, 5352/2002, 10042/2004, 19047/2006, 9226/2007, 21021/2007, 15080/2009).

Peraltro, è corretta anche la liquidazione del danno non patrimoniale, effettuata in maniera conforme ai principi fissati dalle Sez. Un. nella decisione n. 26972/2008. Resta da esaminare l'ultima doglianza per violazione e falsa applicazione di legge (artt. 1362, 1363 e 1365 e segg.) nonché per motivazione omessa insufficiente e contraddittoria, con cui la ricorrente censura la decisione anche nella parte in cui ha escluso l'operatività della copertura assicurativa sulla base della considerazione che la causa della malattia si collocasse in un periodo anteriore alla stipula del contratto di assicurazione. Al contrario, il giudice di appello non doveva limitarsi alla mera interpretazione letterale della singola clausola ma doveva applicare il criterio dell'interpretazione sistematica, quello di buona fede e gli altri criteri di ermeneutica al fine di individuare la comune volontà delle parti.

Pertanto, considerato che le condizioni particolari di polizza, agli artt. 5 e 6, ai fini dell'individuazione dell'oggetto della copertura assicurativa, facevano espresso rinvio al d.p.r. n. 1124 del 1965, ed al rischio delle malattie professionali indicate nelle tabelle 4 e 5 allegate al predetto decreto, la Corte di appello, nell'escludere la copertura assicurativa nel caso di una neoplasia illimitatamente indennizzabile dall'Inail, in quanto caratterizzata da un lungo periodo di latenza, avrebbe violato i canoni legali di ermeneutica contrattuale.

La doglianza è inammissibile per uno svariato ordine di ragioni. In primo luogo, va rilevato che la ricorrente, pur fondando la ragione di censura, sul contratto assicurativo, stipulato con riferimento al periodo dal 31 dicembre 1987/31 dicembre 1997) non ha osservato l'onere previsto dall'art. 366 c.p.c., n. 6, avendo omesso di specificare nel ricorso dove fosse stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell'art. 369 c.p.c., secondo comma, n. 4, e dove esso fosse rintracciabile in sede di legittimità (v. Sez. Un. 28547/08, 23019/2007).

In secondo luogo, la ricorrente, pur censurando l'interpretazione letterale della singola clausola, data dalla Corte territoriale, non ha assolto compiutamente ed adeguatamente l'onere di autosufficienza dei ricorsi di cassazione in quanto, pur riportando il contenuto degli artt. 5 e 6 delle condizioni particolari di polizza, ha omesso però di trascrivere il contenuto delle clausole, oggetto dell'interpretazione letterale, da parte della Corte di merito, trascurando che sarebbe stato assolutamente indispensabile riportarne il contenuto integrale in quanto, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, nell'ambito dei canoni strettamente interpretativi, il canone fondato sul significato letterale delle parole è prioritario con la conseguenza che, solo quando quest'ultimo risulti insufficiente, l'operazione ermeneutica non può ritenersi conclusa ed è consentito in via sussidiaria il ricorso agli altri criteri ermeneutici. In terzo luogo, va rilevato che la violazione delle norme relative all'interpretazione degli atti

negoziali si concretizza nella violazione dei criteri generali ed astratti per accertare la comune intenzione dei contraenti, perchè solo essi possono essere considerati vere e proprie norme giuridiche. E a tal fine, il ricorrente non può limitarsi a fare astratto richiamo al canone che, a suo avviso, sarebbe stato inosservato ma ha l'onere di chiarire per quali ragioni ritiene che la comune intenzione dei contraenti non sarebbe stata determinata secondo le regole fissate dal legislatore. Al contrario, nel caso di specie, la ricorrente, pur lamentando formalmente la violazione del criterio di cui all'art. 1362 c.c. e segg. si è limitato a contrapporre un'interpretazione alternativa rispetto a quelle adottata dal Giudice di seconde cure, senza assolvere l'onere che gli competeva ovvero senza spiegare le ragioni della dedotta violazione, evidenziando in tal modo che mirava ad ottenere solo una nuova interpretazione del contratto, conforme ai suoi interessi. Senza considerare che l'interpretazione delle clausole di un contratto di assicurazione in ordine alla portata ed all'estensione del rischio assicurato rientra tra i compiti del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed assistita da congrua motivazione (Cass. n. 16376/2006), come è avvenuto nel caso di specie.

Infine, mette conto di rilevare che la Corte territoriale ha fondato la sua decisione su due distinte ed autonome rationes decidendi: a) la malattia si è manifestata nell'*(omissis)*, oltre i 6 mesi dalla scadenza dell'assicurazione (dicembre 1997); b) essa era sorta (tra il *(omissis)*) molto tempo prima della stipula dell'assicurazione nel 1987 e quindi oltre anche la ragionevole retrodatazione del periodo assicurato previsto dalla clausola n. 12.

Ora la ricorrente ha censurato solo la prima delle due ragioni ed è appena il caso di sottolineare che, qualora la decisione impugnata sia fondata su una pluralità di ragioni, tra di loro distinte e tutte autonomamente sufficienti a sorreggerla sul piano logico-giuridico, è necessario, affinché si giunga alla cassazione della pronuncia, che il ricorso si rivolga contro ciascuna di queste, in quanto, in caso contrario, le ragioni non censurate sortiscono l'effetto di mantenere ferma la decisione basata su di esse.

Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 20 OTTOBRE 2014, N. 22154

PRES. VIDIRI — EST. AMENDOLA — P.M. MATERA (concl. conf.) - R.P. c. Inail.

Occasione di lavoro - Infortunio *in itinere* - Uso del mezzo privato - non necessitato per raggiungere il luogo di lavoro - Indennizzabilità - Esclusione - Fattispecie.

L'infortunio in intere previsto dal D.Lgs. n. 38/2000, art. 12, implica che il comportamento del lavoratore sia giustificato da un'esigenza funzionale alla prestazione lavorativa, tale da legarla indissolubilmente all'attività di locomozione, posto che il suddetto infortunio merita tutela nei limiti in cui l'assicurato non abbia aggravato, per suoi particolari motivi o esigenze personali, la condotta extralavorativa. (nella specie la S. Corte ha confermato la sentenza appellata che aveva ritenuto non indennizzabile l'infortunio in itinere occorso al lavoratore che aveva fatto uso del mezzo privato - non necessitato - per raggiungere il posto di lavoro invece di fruire del mezzo di trasporto pubblico, visti gli orari giusti disponibili e la esigua distanza tra la propria abitazione e il luogo di lavoro - assumendo così gli ingenti rischi connessi alla circolazione stradale, mentre il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio di incidenti).¹

DIRITTO

1. Con il motivo di impugnazione, articolato in duplice rubrica, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 1124 del 1965, artt. 2 e 66, e del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 12, e dei principi generali che regolano l'assicurazione sugli infortuni sul lavoro nonché vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Osserva che nella specie l'uso del mezzo meccanico era giustificato dalla distanza tra abitazione e luogo di lavoro, tenuto conto che la "giurisprudenza, che indica notoriamente la distanza minima in circa metri 600 metri, è pacifica e consolidata".

Rileva che il R. utilizzando il servizio di linea alle ore 7.55 sarebbe giunto alla fermata in prossimità della ditta alle 7.58, dovendo altresì percorrere più di 100 metri prima di entrare nello stabilimento, raggiungere gli spogliatoi, cambiarsi e timbrare il cartellino entro le ore 8.00, con impossibilità di rispettare l'orario di lavoro "notoriamente disciplinato" dal Ccnl dei metalmeccanici.

¹ Sull'uso del mezzo privato fra molte v. Cass., 29 luglio 2010, n.17752, Cass., 23 aprile 2004 n. 7717; Cass., 16 ottobre 2004, n.19940, rispettivamente in *Riv. inf. mal. prof.*, II, 170, *Mass. Foro it.*, 2004.

2. Il Collegio giudica il ricorso infondato.

2.1 Deve rilevarsi che, secondo il consolidato e condiviso orientamento interpretativo di questa Corte, ai sensi del d.p.r. n. 1124 del 1965, art. 2 (applicabile nella fattispecie *ratione temporis*), l'indennizzabilità dell'infortunio *in itinere*, subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza fra la sua abitazione e il luogo di lavoro, postula: *a*) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisce per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; *b*) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; *c*) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto (*ex plurimis*: Cass. n. 7717 del 2004).

Va altresì considerato che, in linea generale, in tema di infortunio *in itinere*, occorre, per il verificarsi dell'estensione della copertura assicurativa, che il comportamento del lavoratore sia giustificato da un'esigenza funzionale alla prestazione lavorativa, tale da legarla indissolubilmente all'attività di locomozione, posto che il suddetto infortunio merita tutela nei limiti in cui l'assicurato non abbia aggravato, per suoi particolari motivi o esigenze personali, la condotta extralavorativa connessa alla prestazione per ragioni di tempo e di luogo, interrompendo così il collegamento che giustificava la copertura assicurativa; pertanto, il rischio elettivo, escludente l'indennizzabilità e che postula un maggior rigore valutativo, rispetto all'attività lavorativa diretta, implica tutto ciò che, estraneo e non attinente all'attività lavorativa, sia dovuto a scelta arbitraria del lavoratore, che abbia volutamente creato, ed affrontato, in base a ragioni ed impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente la sua attività lavorativa e per nulla connessa ad essa (v. Cass. n. 6449 del 2008; Cass. n. 19047 del 2005).

L'uso del mezzo proprio, con l'assunzione degli ingenti rischi connessi alla circolazione stradale, deve essere valutato dunque con adeguato rigore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio di incidenti (Cass. n. 19940 del 2004).

Infine - ma non ultimo per importanza - occorre rammentare e ribadire che, per questa Corte, la valutazione dell'inerenza del rischio all'attività lavorativa ed alle sue modalità costituisce un apprezzamento di fatto di competenza del giudice del merito (tra le altre: Cass. n. 6725 del 2013; Cass. n. 22759 del 2011; Cass. n. 6449 del 1998).

Tale valutazione è dunque sindacabile in sede di legittimità esclusivamente nei limiti imposti dall'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5, secondo il quale la motivazione omessa, contraddittoria o insufficiente è configurabile soltanto qualora

dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerge la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (in termini, da ultimo, Cass. SS.UU. n. 24148 del 2013).

2.2 Alla stregua degli esposti principi il motivo di ricorso articolato dall'istante non può trovare accoglimento.

Come ricordato nello storico della lite, la Corte distrettuale ha scrutinato che, nella fattispecie concreta, l'uso del mezzo proprio non fosse necessitato sulla base dei seguenti rilievi.

Tramite consulenza tecnica d'ufficio era stato infatti accertato che, tra abitazione e luogo di lavoro, vi era la distanza di 900 metri e di 70 metri dalla fermata dell'autobus all'ingresso della ditta; era stata altresì verificata l'esistenza di un servizio di linea "con partenze mattutine alle ore 7.05 e 7.55 con percorrenza del tragitto in circa 3 minuti".

I giudici d'appello hanno dunque considerato che il lavoratore avesse senz'altro a disposizione il servizio di linea di trasporto pubblico.

Sia utilizzando la corsa delle 7.05 - che certo è orario del tutto fisiologico nell'ambito dell'ordinario panorama del pendolarismo lavorativo - sia utilizzando "anche" la corsa delle ore 7.55, tale da consentirgli di raggiungere il posto di lavoro all'orario di lavoro programmato per le ore 8.00.

Hanno altresì valutato che, "data la media età lavorativa e la mancata allegazione di problemi fisici o di salute, il tragitto non superiore al chilometro era comodamente percorribile anche a piedi senza eccessivo dispendio di energie fisiche".

Trattasi di ragioni della decisione, l'ultima delle quali neanche adeguatamente censurata, sicuramente coerenti ai principi di diritto enunciati e priva di vizi logici.

Rispetto a tale motivazione la parte istante, lungi dall'evidenziare l'elemento decisivo che sarebbe stato trascurato dalla Corte territoriale e la cui valutazione, invece, avrebbe con certezza condotto ad un esito diverso della lite, si limita a prospettare una nozione soggettiva di uso "necessitato" del mezzo proprio, conforme alle proprie aspettative personali ma ben lontana dal senso proprio dell'impossibilità di fare altrimenti.

In definitiva la scelta da parte del ricorrente del mezzo personale poteva esse-

re dettata da ragioni del tutto legittime, ma per traslare il costo di eventuali incidenti stradali sull'intervento solidaristico a carico della collettività era necessario che tale uso fosse assistito da un vincolo di "necessità", nella specie coerentemente escluso dai giudici di merito in presenza di alternative possibili.

3. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto. (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE - SEZ. IV PENALE - 15 OTTOBRE 2014, N. 52658
PRES. FOTI — EST. PICCIALLI — P.G. POLICASTRO (concl. diff.).

Prevenzione - Infortuni - Responsabilità del datore di lavoro/Committente - Corresponsabilità nella verifica dell'evento lesivo - Presupposti.

In materia prevenzionale, ai fini della configurazione della responsabilità del committente occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto o del contratto d'opera, nonché alla facile e immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo.¹

Prevenzione - Poteri e responsabilità del preposto - Necessità della delega - Esclusione - Portata.

In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, i poteri e le responsabilità del preposto (oltre che del dirigente) non nascono necessariamente da una delega, bensì tali figure hanno una originaria sfera di responsabilità che non ha bisogno di deleghe per essere operante, ma deriva direttamente dall'investitura o dal fatto. La delega per contro, nei limiti in cui è consentita dalla legge, opera la traslazione dal delegante al delegato di poteri e responsabilità che sono proprie del delegante medesimo.²

DIRITTO

I ricorsi sono fondati.

Il percorso motivazionale seguito nella sentenza in esame è assolutamente caren-

1-2 Sul punto, v. Cass. penale, 21 maggio 2013, n. 41831, con nota di A. GASPARRE, in *Diritto e Giustizia*, fasc. 0, 2013, 1397.

te essendosi limitato il giudicante ad affermare in via apodittica la responsabilità del committente e del preposto sulla base di mere affermazioni di principio, svincolate dal contesto in cui l'evento letale si è realizzato.

La responsabilità della C., in particolare, è stata fondata sulla posizione di garanzia dalla stessa assunta, nella qualità di datore di lavoro, e sulla omessa vigilanza concretizzatasi nel consentire l'inizio dei lavori in presenza di situazioni di fatto pericolose. La responsabilità del P. è stata, invece, ricondotta alla posizione di garanzia rivestita dal medesimo nella qualità di preposto - così modificando l'attribuzione allo stesso della qualifica di dirigente contenuta nel capo di imputazione - ed è stato individuato quale profilo di colpa l'omessa segnalazione al coordinatore per l'esecuzione ed al direttore dei lavori della messa in atto da diversi giorni all'interno del cantiere delle operazioni di scavo da parte di soggetto non assunto dalla ditta appaltatrice ed in condizioni di assoluta insicurezza per gli addetti, in assenza di sbarramenti e segnaletica di sicurezza intorno all'area di azione dell'escavatrice.

L'unico dato che emerge con certezza dalla descrizione del fatto contenuta nella sentenza impugnata è che l'evento letale è stato determinato da una manovra errata e pericolosa, non conforme alle prescrizioni di sicurezza, del conducente della escavatrice, padre della vittima, la cui posizione era irregolare nel cantiere, in quanto non risultava ritualmente assunto.

Rimane, invece, del tutto incerta la situazione dei rapporti tra le ditte presenti nel cantiere ed i rapporti con quella committente e tale situazione di incertezza rende la motivazione della sentenza del tutto carente.

È vero, infatti, che nel caso di contratto di appalto non può essere posta in dubbio la posizione di garanzia del committente, il quale ha l'obbligo di accertare la "idoneità tecnico professionale" dell'impresa appaltatrice, quello di fornire alla stessa dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui questa è destinata ad operare (sono i rischi derivanti dalla peculiarità dell'ambiente di lavoro, che solo il titolare può conoscere appieno) e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, nonché l'ulteriore obbligo di promuovere la "cooperazione" ed il "coordinamento" ai fini dell'attuazione delle misure precauzionali, attraverso l'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi (da allegare al contratto di appalto e, secondo il nuovo testo del d.lgs. n. 81 del 2008, art. 26, terzo comma, come innovato dal d.lgs. n. 106 del 2009, art. 16, da adeguare "in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture") che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

La violazione dei suindicati obblighi comportamentali può fondare una (cor)responsabilità (anche) del datore di lavoro/committente per infortuni che abbiano riguardato i lavoratori dipendenti dell'appaltatore, purchè non si verta in ipotesi di "rischi specifici" propri dell'attività dell'appaltatore (cfr. d.lgs. n. 81 del 2008, art. 26, terzo comma, ultimo periodo).

Va anzi ricordata, a dimostrazione del più impegnativo ruolo di garanzia ormai posto a carico del datore di lavoro/committente, anche la disciplina dettata dal art. 26, quarto comma, laddove, dopo essersi richiamata (e mantenuta ferma) la responsabilità solidale del datore di lavoro/committente per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, si prevede la responsabilità del datore di lavoro/committente “in solido” con l’appaltatore, per tutti i danni per i quali il lavoratore dipendente dall’appaltatore non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (Ipsema). Anche in questo caso, ovviamente, la responsabilità solidale non è senza limiti, non operando rispetto ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice (art. 26, quarto comma, ultimo periodo).

Si tratta, come si vede, di una normativa molto rigorosa, che dimostra con chiarezza l’intendimento di assicurare al massimo livello un ambiente di lavoro sicuro, con conseguente “estensione” dei soggetti onerati della relativa “posizione di garanzia” nella materia prevenzionale allorquando l’omessa adozione delle misure antinfortunistiche prescritte risulti la conseguenza del rilevato omesso coordinamento.

Deve, pertanto, affermarsi il principio di diritto secondo il quale il committente è corresponsabile qualora l’evento si colleghi casualmente anche alla sua colposa omissione ed in quei casi in cui l’omessa adozione delle misure di prevenzione prescritte sia immediatamente percepibile cosicché il committente medesimo sia in grado di accorgersi dell’inadeguatezza delle stesse senza particolari indagini; in questa evenienza, ad escludere la responsabilità del committente, non sarebbe sufficiente che questi abbia impartito le direttive da seguire a tale scopo, essendo comunque necessario che ne abbia controllato, con prudente e continua diligenza, la puntuale osservanza (v. Sezione 4, 29 aprile 2008, n. 22622, BARZAGLI ed altro, non massimata sul punto).

Come emerge dalla lettera della norma (in particolare, il d.lgs. n. 81 del 2008, art. 26, secondo comma, lett. a), il tema più delicato, rilevante ai fini della decisione, è certamente quello della delimitazione dell’“obbligo di coordinamento” imposto al datore di lavoro/committente.

Su tale tema questa Corte è intervenuta in più occasioni, precisando che la cooperazione - da intendere nel senso che ciascuno deve contribuire attivamente, dall’una e dall’altra parte, a predisporre ed applicare le misure di prevenzione e protezione necessarie - non può interpretarsi come obbligo per il committente di “intervenire in supplenza” dell’appaltatore tutte le volte in cui costui ometta, per qualsiasi ragione, di adottare le misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei suoi lavoratori, poichè la cooperazione, se così la si intendesse, si risolverebbe in un’inammissibile “ingerenza” del committente nell’attività propria dell’appaltatore al punto di stravolgere completamente la figura dell’appalto.

In particolare, è stato precisato che il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori

svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera, è riferibile, oltre che al datore di lavoro (di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche), anche al committente. Detto principio non può, però, applicarsi automaticamente, non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori. Ne consegue che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (v. sul punto, Sezione 4, 18 gennaio 2012, n. 3563, MARANGIO ed altri, rv. 252672). Tale conclusione è fondata sulla considerazione che il rapporto tra committente e appaltatore va apprezzato tenendo conto dell'indicazione legislativa secondo cui "i datori di lavoro cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto" (v. l'articolo sopra citato), di guisa che l'obbligo della cooperazione tra committente ed appaltatore è limitato all'attuazione delle misure prevenzionali rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere appaltate, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell'appaltante/committente sia su quelli dell'appaltatore.

In altri termini, la cooperazione deve ritenersi doverosa per eliminare o ridurre i "rischi comuni" ai lavoratori delle due parti, mentre, per il resto, ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d'opera subordinati, assumendosene la relativa responsabilità.

Nel caso in esame, come già indicato in premessa, non risultano chiariti i rapporti tra la ditta appaltatrice e quella subappaltatrice, dei quali il ricorso propone una lettura mai affrontata dai giudici di merito (in realtà, neanche nel capo di impugnazione, nel quale si fa riferimento al subappalto ma non all'appalto).

La sentenza non affronta neanche il tema della eventuale responsabilità dell'appaltatore, il quale, pur in presenza di subappalto, è anch'egli titolare di una posizione di garanzia, in quanto destinatario delle disposizioni antinfortunistiche, qualora abbia assunto il rischio inerente all'esecuzione dei lavori e la responsabilità d'organizzare il cantiere con propri mezzi e con personale da lui assunto.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (v., tra le altre, Sezione 4, 15 dicembre 2005, n. 5977, CIMENTI, rv. 233245, 233246 e, più di recente, tra le altre, Sezione 3, 24 ottobre 2013, n. 50996, GEMA, rv. 258299), infatti, in caso di subappalto dei lavori, ove questi si svolgano nello stesso cantiere predisposto dall'appaltatore, in esso inserendosi anche l'attività del subappaltatore per l'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, e non venendo meno l'ingerenza dell'appaltatore e la diretta riconducibilità (quanto meno anche) a lui dell'organizzazione del

(comune) cantiere (non cessando egli di essere investito dei poteri direttivi generali inerenti alla propria predetta qualità), sussiste la responsabilità di entrambi tali soggetti in relazione agli obblighi antinfortunistici, alla loro osservanza ed alla dovuta sorveglianza al riguardo. Una esclusione di responsabilità dell'appaltatore è configurabile, invece, solo nel caso in cui al subappaltatore sia affidato lo svolgimento di lavori, ancorchè determinati e circoscritti, che, però, svolga in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all'appaltatore, non nel caso in cui la stessa interdipendenza dei lavori svolti dai due soggetti escluda ogni estromissione dell'appaltatore dall'organizzazione del cantiere (la Corte in quella occasione aveva altresì precisato che, nella ricorrenza delle anzidette condizioni, trattandosi di norme di diritto pubblico che non possono essere derogate da determinazioni pattizie, non potrebbero avere rilevanza operativa, per escludere la responsabilità dell'appaltatore, neppure eventuali clausole di trasferimento del rischio e della responsabilità intercorse tra questi e il subappaltatore).

Neanche risulta dalla sentenza se il conducente dell'escavatrice sia stato ritenuto responsabile dell'evento infausto.

Risulta, invece, che la C., nella qualità di committente, aveva proceduto, in conformità alla normativa vigente, alla nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, il quale deve assicurare, nel caso della effettuazione dei lavori, il collegamento tra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione ed ha il compito di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, di vigilanza sul rispetto del piano stesso e di sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni, segnalando al committente o al responsabile dei lavori, le inosservanze alle disposizioni di cui al citato decreto.

Del tutto apodittica risulta l'attribuzione al P. della qualità di preposto, in assenza di indicazione delle circostanze di fatto dalle quali desumere l'assunzione di tale ruolo da parte dell'imputato, diverso da quello indicato nel capo di imputazione. Tale valutazione non è stata supportata da congrua motivazione e, prima ancora, si pone in evidente violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, come correttamente sostenuto con il primo motivo di ricorso.

Sul punto va ricordato che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo, Sezione 3, 10 ottobre 2013, n. 43943, SABATINI ed altro) si ha violazione del principio di correlazione tra sentenza ed accusa contestata solo quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito.

La verifica dell'osservanza del principio di correlazione va, invero, condotta in funzione della salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato cui il principio stesso è ispirato.

Ne consegue che la sua violazione è ravvisabile soltanto qualora la fattispecie concreta - che realizza l'ipotesi astratta prevista dal legislatore e che è esposta nel

capo di imputazione - venga mutata nei suoi elementi essenziali in modo tale da determinare uno stravolgimento dell'originaria contestazione, onde emerga dagli atti che su di essa l'imputato non ha avuto modo di difendersi.

Non sussiste, pertanto, violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza soltanto quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, in quanto l'immutazione si verifica solo nel caso in cui tra i due episodi ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto, così, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza aver avuto nessun possibilità d'effettiva difesa.

Si ha, invece, violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, come nel caso in esame, se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali in modo tanto determinante da comportare un effettivo pregiudizio ai diritti della difesa, trattandosi di una trasformazione sostanziale dei contenuti dell'addebito, tale da impedire di apprestare la difesa in ordine al fatto ritenuto in sentenza.

Non è, invece condivisibile la censura proposta - ma ciò non incide sulle conclusioni di questa Corte - laddove sostiene che la diversa qualificazione del ruolo contrasta con il dettato del d.lgs. n. 81 del 2008, art. 16, secondo il quale il preposto è un delegato del datore di lavoro, mancando nel caso in esame qualsiasi atto di delega e risultando da certificazione Inail che il P. non aveva avuto alcun specifico compito in materia di sicurezza del lavoro.

Sul punto va precisato che i poteri e le responsabilità del preposto (oltre che del dirigente) non nascono necessariamente da una delega.

Al contrario, le figure dei garanti sopra indicati hanno una originaria sfera di responsabilità che non ha bisogno di deleghe per essere operante, ma deriva direttamente dall'investitura o dal fatto.

La delega è, invece, qualche cosa di diverso: essa, nei limiti in cui è consentita dalla legge, opera la traslazione dal delegante al delegato di poteri e responsabilità che sono proprie del delegante medesimo (v. da ultimo, Sezioni unite, 24 aprile 2014, n. 38342, ESPENHAHN ed altri).

In conclusione, la motivazione della sentenza impugnata, laddove non affronta il problema delle ingerenze della ditta committente nelle competenze specifiche di altri, si palesa, all'evidenza, carente, come anche nella parte in cui attribuisce al P. la qualifica di preposto, in contrasto con gli elementi probatori agli atti ed in violazione del principio di correlazione, non risultando che nel corso del giudizio l'imputato abbia avuto la possibilità di difendersi sul punto.

Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo esame, alla luce dei principi di diritto sopra enunciati. (*Omissis*).